SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 12 novembre 2015

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Bolzano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 10 maggio 2015 è stato eletto il consiglio comunale di Bolzano e che, a seguito del ballottaggio tenutosi in data 24 maggio 2015 veniva eletto il sindaco nella persona del dottor Luigi Spagnolli;

Considerato, altresì, che a seguito delle dimissioni, succedutesi nel tempo, del sindaco e della totalità dei componenti della giunta, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 54 comma 1 n. 5 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972;

Visti gli artt. 3 e 10 del D.P.Reg. n. 1/L del 1° febbraio 2005 e s.m.;

Visto l'art. 83, comma 1 lett. b) n. 1 e comma 3 del D.P.Reg. n. 3/L del 1° febbraio 2005;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante

DECRETA

Art. 1

Il consiglio comunale di Bolzano è sciolto.

Art. 2

Il dottor Michele Penta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

DER PRÄSIDENT DER REPUBLIK ERLÄßT

Festgestellt, dass anlässlich der Wahlen am 10. Mai 2015, der Gemeinderat von Bozen gewählt wurde und dass, infolge der Stichwahl am 24. Mai 2015, Dr. Luigi Spagnolli zum Bürgermeister gewählt wurde;

Zudem festgestellt, dass angesichts der von dem Bürgermeister und der Gesamtheit der Mitglieder des Gemeindeausschusses nacheinander eingereichten Rücktritte, die normale Tätigkeit der Organe und Dienste der Körperschaft nicht mehr gewährleistet ist;

In der Überzeugung, dass die Voraussetzungen für die Auflösung erwähnter Vertretung somit erfüllt sind;

Gestützt auf Art. 54, Abs. 1, Nr. 5 des Sonderstatuts der Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit D.P.R. Nr. 670 vom 31. August 1972;

Gestützt auf Art. 3 und Art. 10 des D.P.Reg. Nr. 1/L vom 1.Februar 2005 i.g.F.;

Gestützt Art. 83, Abs.1b) Nr.1 und Abs. 3 des D.P.Reg. Nr. 3/L vom 1. Februar 2005;

Gestützt auf Art. 141 des gv.D. Nr. 267 vom 18. August 2000;

Auf Vorschlag des Innenministers, dessen Bericht diesem Dekret beigefügt wird und Bestandteil desselben ist;

WIRD FOLGENDES VERFÜGT:

Art.1

Der Gemeinderat von Bozen ist aufgelöst.

Art.2

Dr. Michele Penta wird bis zur Einsetzung der ordentlichen Organe, laut Gesetz, zum außerordentlichen Kommissär zur vorläufigen Verwaltung besagter Gemeinde ernannt.

Erwähnter Kommissär nimmt die Befugnisse des Gemeinderats, des Gemeindeausschusses und des Bürgermeisters wahr.

Gefertigt am

Dato a Roma, addì 2 novembre 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

RELAZIONE DEL MINISTRO DELL'INTERNO AL SIG. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il consiglio comunale di Bolzano è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 10 maggio 2015 e del successivo ballottaggio del 24 maggio 2015, con l'elezione del sindaco nella persona del dottor Luigi Spagnolli.

Il sindaco, con nota assunta al protocollo dell'ente in data 24 settembre 2015, ha rassegnato le dimissioni dalla carica ricoperta. A far data dal 28 settembre 2015 si sono succedute, nel tempo, anche le dimissioni di tutti i componenti della giunta.

Le predette dimissioni configurano la fattispecie di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) n. 1 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e costituiscono presupposto per l'avvio della procedura di cui all'art. 141, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000.
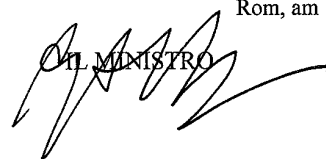
Infatti, lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, all'art. 54, comma 5, riserva allo Stato l'adozione i provvedimenti straordinari di scioglimento degli organi degli enti con popolazione superiore a 20.000 abitanti e la nomina dei commissari.

Pertanto, il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 30 settembre 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bolzano ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Michele Penta.

Roma, 27 OTT. 2015

IL MINISTRO

BERICHT DES INNENMINISTERS AN DEN HERRN STAATSPRÄSIDENTEN

Der Gemeinderat von Bozen wurde anlässlich der Wahlen am 10. Mai 2015 neu gewählt. Infolge der Stichwahl, am 24. Mai 2015, wurde Dr. Luigi Spagnolli zum Bürgermeister gewählt.

Der Bürgermeister hat mit dem am 24. September 2015 in das Protokoll der Körperschaft aufgenommenen Schreiben, den Rücktritt aus seinem Amt eingereicht. Ab 28. September 2015 haben auch alle Mitglieder des Gemeindeausschusses, nacheinander, ihren Rücktritt eingereicht.

Aufgrund besagter Rücktritte ist der Tatbestand von Art. 83, Abs. 1b) Nr. 1) des D.P.Reg. Nr. 3/L vom 1. Februar 2005 erfüllt und sind die Voraussetzungen für die Einleitung des Verfahrens nach Art. 141, Abs. 3 des gv.D. Nr. 267/2000 gegeben.

Das Sonderstatut für Trentino-Südtirol nach D.P.R. Nr. 670 vom 31. August 1972 sieht nämlich im Art. 54, Abs. 5 vor, dass dem Staat die außerordentlichen Maßnahmen zur Auflösung der Körperschaften mit mehr als 20.000 Einwohnern und die Ernennung von Kommissaren vorbehalten bleiben.

Daher hat der Regierungskommmissär für die Provinz Bozen, die Auflösung des genannten Gemeinderats vorgeschlagen und, zugleich, mit Maßnahme vom 30. September 2015, die Aufhebung desselben verfügt und den Kommissär zur vorläufigen Verwaltung der Gemeinde namhaft gemacht.

Nachdem die normale Tätigkeit der Organe und Dienste bei erwähnter Körperschaft nicht gewährleistet werden kann, erachtet man, dass hier die Voraussetzungen für die vorgeschlagene Auflösung erfüllt sind.

Daher unterbreite ich Ihnen, zur Unterschrift, den beigelegten Entwurf der Verfügung für die Auflösung des Gemeinderats von Bozen und die Ernennung von Dr. Michele Penta zum Kommissär zur vorläufigen Verwaltung der Gemeinde.

Rom, am 27 OTT. 2015

DER MINISTER

15A08434

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 7 settembre 2015.

Modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

Vista la comunicazione della Commissione europea relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive (2013/C332/01) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 15 novembre 2013;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 8 febbraio 2013, adottato ai sensi dell'art. 10 del citato decreto legislativo, recante modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto decreto ministeriale con un nuovo decreto, al fine di ridefinire in modo complessivo, sia sotto il profilo della forma che del contenuto, le predette modalità tecniche, con l'obiettivo di migliorare in modo rilevante il funzionamento, l'efficacia e la trasparenza delle stesse;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 30 luglio 2015;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità dei contributi

1. Ai fini del presente decreto:

a) per «film» si intende, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, (d'ora in avanti: decreto legislativo), lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione;

b) per «lungometraggio» si intende il film di durata pari o superiore a 75 minuti;

c) per «cortometraggio» si intende il film di durata inferiore a 75 minuti, ad esclusione di quelli con finalità esclusivamente pubblicitarie;

d) per «lungometraggio di produzione nazionale» si intende il lungometraggio riconosciuto di nazionalità italiana ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo, che non abbia chiesto o ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale di cui all'art. 7 del decreto legislativo medesimo;

e) per «lungometraggio di interesse culturale» si intende il lungometraggio riconosciuto di nazionalità italiana che abbia ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale di cui all'art. 7 del decreto legislativo;

f) per «cortometraggio di interesse culturale» si intende il cortometraggio riconosciuto di nazionalità italiana che abbia ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale di cui all'art. 7 del decreto legislativo;

g) per «film di animazione» si intende il lungometraggio o cortometraggio, riconosciuto di nazionalità italiana, recante immagini realizzate graficamente ed animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e supporto;

h) per «film realizzato in coproduzione maggioritaria italiana» si intende il lungometraggio o cortometraggio nel quale, relativamente all'assetto produttivo, la maggioranza delle quote di proprietà del film sia detenuta dall'impresa o dalle imprese di produzione di nazionalità italiana tenuto conto di quanto previsto negli specifici accordi bilaterali o multilaterali in materia di coproduzioni cinematografiche, ovvero, quando del caso, nella compartecipazione autorizzata ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo;

i) per «film realizzato in coproduzione minoritaria italiana» si intende il lungometraggio o cortometraggio nel quale, relativamente all'assetto produttivo, la maggioranza delle quote di proprietà del film sia detenuta dall'impresa o dalle imprese di produzione non di nazionalità italiana e in cui le imprese di produzione di nazionalità italiana detengano una quota non inferiore a quanto previsto negli specifici accordi bilaterali o multilaterali in materia di coproduzioni cinematografiche ovvero, quando del caso, nella compartecipazione autorizzata ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo;

j) per «film indipendente», si intende il film di nazionalità italiana in cui la quota dei diritti di proprietà, in capo ad una o più imprese di produzione cinematografica indipendente, come definite nella lettera *l)* del presente comma, sia pari ad almeno il sessanta per cento;

k) per «impresa di produzione cinematografica» si intende, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo, l'impresa di produzione cinematografica che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di un altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività;

l) per «impresa di produzione cinematografica indipendente» si intende l'impresa di produzione cinematografica, come definita nella lettera *k)* del presente comma, che eserciti l'attività di produzione in forma esclusiva o prevalente e che:

1) non sia controllata da o collegata a emittenti televisive;

2) per un periodo di tre anni non destini almeno il novanta per cento della propria produzione ad una sola emittente;

m) per «impresa di distribuzione cinematografica indipendente» si intende l'impresa di distribuzione che non sia controllata da o collegata a emittenti televisive;

n) per «costo industriale del film» si intende la somma del costo di produzione e del costo di distribuzione, intesi, rispettivamente, quale costo complessivo di realizzazione della copia campione, ossia del master del film, e quale insieme delle spese di distribuzione in Italia e delle spese di distribuzione all'estero del film;

o) per «contributi percentuali» si intendono, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo, i contributi calcolati in percentuale sugli incassi realizzati in sala cinematografica da lungometraggi di produzione nazionale nonché da lungometraggi e cortometraggi di interesse culturale e di animazione prodotti, anche in coproduzione o compartecipazione con imprese estere, da imprese di produzione cinematografica. In caso di cortometraggi di interesse culturale o di animazione, i contributi saranno calcolati in percentuale degli incassi realizzati in sala per proiezioni ad essi specificamente riservate;

p) per «contributi agli autori» si intendono i contributi, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo, in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura delle opere, se cittadini italiani o dell'Unione europea fiscalmente residenti in Italia, indicati come tali nel pubblico registro per la cinematografia.

2. I contributi percentuali sono da destinare, a pena di decadenza, nell'ordine:

a) alla realizzazione, eventualmente comprensiva anche della distribuzione, ovvero alla sola distribuzione, entro tre anni dalla data di certificazione di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto, di film di nazionalità italiana che rispondano ai requisiti di eleggibilità culturale nei termini e modalità previste nella tabella *A* allegata al decreto ministeriale 7 maggio 2009 recante «Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica», nella misura pari ad almeno il novanta per cento dell'importo dei contributi stessi;

b) per la restante parte, qualora presente, alla copertura del costo industriale del film cui si riferiscono, nella misura compatibile con i limiti massimi d'intensità d'aiuto previsti dalla normativa comunitaria in relazione alla specifica tipologia di film.

3. In caso di film realizzati in coproduzione minoritaria italiana, i contributi sugli incassi maturati devono essere destinati, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di certificazione di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto, alla realizzazione, in coproduzione maggioritaria, di film di nazionalità italiana aventi i requisiti di cui al comma 2, lettera *a)*, nella misura del cento per cento dell'importo dei contributi stessi. In tale caso, i contributi percentuali diventano esigibili e possono essere erogati dalla data di approvazione definitiva della nazionalità italiana della coproduzione maggioritaria cui i contributi sono stati destinati.

4. I contributi percentuali di cui al comma 1, lettera *o)*, da destinare alla finalità di cui al comma 2, lettera *a)*, vengono erogati, a valere sul Fondo previsto nell'art. 2 e nei limiti delle risorse finanziarie presenti nel Fondo medesimo, in concomitanza con lo sviluppo e la produzione, ovvero la distribuzione, delle opere filmiche di cui al predetto comma 2, lettera *a)*, secondo le modalità tecniche e la tempistica stabilite in un successivo decreto del Direttore generale cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, (d'ora in avanti: Amministrazione), adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e la Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo. I contributi percentuali di cui al comma 1, lettera *o)*, da destinare alla finalità di cui al comma 2, lettera *b)*, possono essere erogati dalla data di certificazione di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, il soggetto istante deve allegare un piano finanziario relativo al film cui i contributi si riferiscono per la verifica, da parte della Direzione generale cinema (d'ora in avanti: Direzione generale), del rispetto dei limiti massimi di intensità d'aiuto previsti dalla normativa comunitaria.

5. Il decreto del Direttore generale cinema di cui al comma 4:

a) prevede le modalità tecniche e la tempistica per l'erogazione dei contributi percentuali sugli incassi dovuti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo alla data del 31 dicembre 2014, sulla base delle disposizioni specifiche vigenti a detta data, con riferimento ad un importo pari al cinquanta per cento dei contributi stessi. Il restante 50% dei contributi deve essere destinato alle finalità di cui al comma 2, lettera *a)*;

b) tiene conto delle disposizioni di rango comunitario relative agli aiuti di Stato in favore della cinematografia, e in particolare della relativa comunicazione del 15 novembre 2013;

c) può prevedere che il reinvestimento sia finalizzato, in tutto o in parte, alla realizzazione di una o più tipologie delle opere filmiche, che rispondano ai requisiti di eleggibilità culturale di cui al decreto ministeriale 7 maggio 2009 sopra citato, definite nel presente decreto ovvero nei provvedimenti attuativi dell'art. 13 del decreto legislativo;

d) può prevedere che il reinvestimento sia finalizzato, in tutto o in parte, alla distribuzione ed esportazione delle opere filmiche di cui alla lettera *c)* del presente comma, ovvero, con riguardo alla distribuzione in Italia, limitandolo a opere filmiche distribuite da imprese di distribuzione cinematografica indipendenti;

e) prevede la tempistica, e i relativi obblighi, delle comunicazioni inerenti il progetto ovvero i progetti di film nei quali l'impresa beneficiaria reinveste i contributi destinati alle finalità di cui al comma 2, lettera *a)*.

6. Con riferimento ai lungometraggi di produzione nazionale, l'Amministrazione si riserva di trattenere la parte di contributi necessaria alla realizzazione di una copia dell'opera in formato digitale ai fini del deposito presso la Cineteca nazionale di cui all'art. 24 del decreto legislativo, salvo che l'impresa non documenti alla Direzione generale di aver effettuato per proprio conto tale adempimento.

7. È previsto l'ulteriore contributo agli autori, se cittadini italiani o dell'Unione europea fiscalmente residenti in Italia, indicati come tali nel pubblico registro per la cinematografia.

8. I contributi percentuali sono calcolati sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dal film nelle sale cinematografiche nel termine massimo di diciotto mesi decorrente dalla sua prima proiezione in pubblico, con esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo realizzato per l'utilizzo dell'opera.

9. I contributi sono erogati a favore di opere che abbiano realizzato, nel termine di cui al comma 8, incassi superiori a cinquantamila euro.

10. L'erogazione dei contributi di cui al presente decreto è subordinata all'inesistenza di irregolarità negli adempimenti del beneficiario nei confronti dell'Amministrazione in ordine a contributi ovvero finanziamenti concessi al medesimo a valere sul Fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo, nonché a valere sui fondi in esso confluiti.

Art. 2.

Fondo contributi percentuali incassi

1. Nell'ambito del Fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo, gestito ai sensi e nei termini del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 marzo 2006, è istituito, per la finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del predetto decreto, un'apposita sezione della contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, del medesimo decreto denominata «Fondo contributi percentuali incassi», (d'ora in avanti: Fondo contributi). La dotazione iniziale di detta sezione è costituita da:

a) le somme destinate all'estinzione dei debiti pregressi al 31 dicembre 2013, relativi alla concessione dei contributi calcolati in percentuale sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dai film proiettati nelle sale cinematografiche, di cui al capitolo 8576 della tabella 13 - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della legge 23 dicembre 2014, n. 191 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017»;

b) le somme stanziate per l'anno in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel provvedimento di ripartizione della quota cinema Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni;

c) eventuali ulteriori somme stanziate a tale scopo, con decreto ministeriale, in via straordinaria ovvero a valere sulle quote di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 6 marzo 2006.

2. A partire dal 2016, il Fondo contributi è alimentato annualmente dalle somme stanziate, allo scopo di cui alla lettera *b)* del comma 1, nel citato provvedimento di ripartizione della quota cinema del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni nonché da eventuali ulteriori somme stanziate a tale scopo, con decreto ministeriale, in via straordinaria ovvero a valere sulle quote di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 6 marzo 2006.

3. Le risorse del Fondo contributi vengono utilizzate per soddisfare in ordine cronologico le istanze liquide ed esigibili di contributi sugli incassi giacenti presso l'Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili nel predetto Fondo in ciascun esercizio finanziario.

Art. 3.

Determinazione dei contributi percentuali

1. La misura percentuale del contributo percentuale è fissata in base agli scaglioni progressivi di incassi realizzati dall'opera nella proiezione in pubblico ed alle relative maggiorazioni, come stabiliti nella tabella *A* allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

2. La misura percentuale del contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura delle opere, è fissata in base ai seguenti scaglioni progressivi di incassi realizzati dall'opera nella proiezione in pubblico:

a) per la parte degli incassi da 50.000,00 euro a 2.500.000 euro, è pari allo 0,5% degli incassi medesimi;

b) per la parte degli incassi da 2.500.001 euro a 5.000.000 euro, è pari allo 0,4% degli incassi medesimi;

c) per la parte degli incassi da 5.000.001 euro a 10.000.000 euro, è pari allo 0,25% degli incassi medesimi.

3. Gli importi derivanti dall'applicazione di quanto previsto alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2, sono maggiorati secondo le modalità previste nella tabella *A* allegata al presente decreto per la sola fattispecie n. 2.

Art. 4.

Istanza di erogazione dei contributi percentuali

1. La prima istanza per la erogazione dei contributi percentuali è presentata, anche per via telematica, alla Direzione generale dopo che siano trascorsi almeno tre mesi dalla prima proiezione in pubblico con sbigliettamento del film al quale l'istanza di richiesta di contributi si riferisce, qualora nel predetto termine l'opera abbia realizzato incassi superiori a cinquantamila euro. Entro il sessantesimo giorno successivo, la Direzione generale, ricevuti i dati da parte del soggetto incaricato di cui all'art. 8, provvede alla certificazione e alla liquidazione dei contributi, nei limiti delle risorse finanziarie pre-

senti sul Fondo e compatibilmente con quanto previsto all'art. 1, comma 4, e all'art. 5, comma 2. La prima istanza per l'erogazione deve essere comunque presentata, a pena di inammissibilità, entro e non oltre dodici mesi dalla data del decreto di ammissione ai benefici di legge emesso ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo. Nel caso in cui il film realizzi ulteriori incassi successivamente alla presentazione della prima istanza di erogazione di contributi, possono essere presentate ulteriori istanze, comunque non oltre il termine perentorio del ventiquattresimo mese dalla data del decreto di ammissione ai benefici di legge, fermo restando il termine massimo di cui all'art. 1, comma 8, del presente decreto.

2. Nel caso in cui il soggetto incaricato di cui all'art. 8 non provveda alla trasmissione dei dati relativi agli incassi entro i termini indicati al comma 1, la liquidazione dei contributi avviene sulla base delle certificazioni presentate dall'impresa di distribuzione dell'opera filmica, fatti salvi eventuali conguagli evidenziati a seguito delle rilevazioni del soggetto incaricato.

3. L'istanza è presentata dal produttore o dal legale rappresentante dell'impresa di produzione del film, contiene le indicazioni anagrafiche del soggetto richiedente ed è corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale il richiedente dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) la data ed il luogo della prima proiezione in pubblico, come risultante dall'iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia;

b) il totale degli incassi lordi realizzati dal film attraverso le proiezioni in pubblico, ovvero, nel caso di richiesta avanzata prima della liquidazione della prima istanza di cui al comma 1, il totale degli incassi, comunque non inferiore a cinquantamila euro, realizzati nel periodo di riferimento;

c) l'indicazione del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura dell'opera;

d) gli estremi dell'iscrizione dell'opera, o delle eventuali trascrizioni, nel pubblico registro per la cinematografia;

e) l'impegno a destinare i contributi alle finalità di cui all'art. 1, commi 2 e 3.

Art. 5.

Procedimento di esame delle istanze e di erogazione dei contributi percentuali

1. La Direzione generale esamina le istanze in ordine cronologico. La Direzione generale può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicità e la regolarità delle indicazioni contenute nella dichiarazione di cui all'art. 4.

2. I contributi certificati ai sensi dell'art. 4, comma 1, sono esigibili:

a) in via immediata nella misura massima del dieci per cento sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, secondo periodo;

b) solo al verificarsi del presupposto di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, fermo restando quanto stabilito nell'art. 1, comma 4, primo periodo, nella misura pari ad almeno il novanta per cento.

3. Con esclusivo riferimento alla quota di cui alla lettera *a)* del comma 2, i contributi possono essere fatti oggetto di atto di cessione da parte del beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, esclusivamente a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Gli atti di disposizione dei contributi, in qualunque forma effettuati, anche a fini di garanzia di ogni tipo, a soggetti diversi da quelli espressamente previsti nel periodo precedente, non hanno effetto nei confronti dell'Amministrazione.

4. I contributi per film realizzati in regime di coproduzione sono liquidati a ciascuno dei coproduttori italiani nella misura percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al film stesso.

5. La Direzione generale provvede alla certificazione di cui all'art. 4, comma 1, sino al limite massimo, per impresa, di € 3 milioni. Nel caso in cui i contributi certificati ai sensi dell'art. 4, comma 1, a favore di un'impresa cinematografica siano pari alla somma di 3 milioni di euro, le successive istanze presentate dalla medesima impresa non potranno essere istruite fino a quando la predetta impresa non utilizzerà, anche parzialmente, la somma di € 3 milioni certificata a suo favore. Le istanze di contributo percentuale, presentate successivamente alla certificazione della somma pari a 3 milioni di euro, saranno sospese e istruite successivamente, quando il fondo a disposizione dell'impresa si sarà ridotto ad una cifra inferiore per le erogazioni effettuate a norma del presente decreto, fino comunque ad una somma massima pari a € 3 milioni. Qualora l'impresa istante abbia già maturato contributi sugli incassi per una cifra inferiore a € 3 milioni e dall'esame di una successiva istanza maturi un contributo che, sommato alla cifra già certificata, superi la somma di € 3 milioni, il contributo maturato dalla predetta istanza sarà certificato fino alla concorrenza della somma di € 3 milioni e l'ulteriore contributo maturato potrà essere certificato solo quando la somma a disposizione dell'impresa si sarà ridotta ad una cifra inferiore a € 3 milioni in seguito alle erogazioni avvenute a norma del presente decreto.

Art. 6.

Istanza e procedimento di erogazione del contributo agli autori

1. L'istanza per l'erogazione del contributo agli autori è presentata, anche per via telematica, alla Direzione generale non prima che siano trascorsi tre mesi dalla prima proiezione in pubblico con sbigliettamento del film al

quale l'istanza di richiesta di contributo si riferisce, e non oltre il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla data del decreto di ammissione ai benefici di legge.

2. L'istanza, completa delle indicazioni sul soggetto richiedente, è corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale il richiedente dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) quanto previsto alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'art. 4, comma 3, del presente decreto;

b) di essere regista o autore del soggetto o della sceneggiatura dell'opera, in conformità a quanto riportato nel pubblico registro per la cinematografia;

c) l'eventuale presenza di altri aventi diritto al contributo.

3. In seguito all'adozione del provvedimento di cui all'art. 4, comma 1, la Direzione generale determina, per ciascuna opera, la misura del contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura, che siano cittadini italiani o dell'Unione europea, suddividendolo in tre parti uguali, destinate alla regia, al soggetto e alla sceneggiatura.

4. Al procedimento di erogazione del contributo di cui al presente articolo si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 4 ed il comma 1 dell'art. 5.

5. In caso di pluralità di registi, autori del soggetto o autori della sceneggiatura, la liquidazione del contributo può essere effettuata, per ciascuna categoria, in favore di uno solo di essi, che dimostri di essere mandatario degli altri, con effetto liberatorio per l'Amministrazione.

Art. 7.

Decadenza e revoca dei contributi

1. I contributi percentuali decadono a seguito del mancato reinvestimento, entro tre anni dalla data di certificazione di cui all'art. 4, comma 1, per la finalità indicata all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, secondo le modalità previste dal decreto direttoriale previsto dall'art. 1, comma 4.

2. I contributi percentuali sono revocati in caso di falsità delle dichiarazioni rese nelle istanze.

3. Ove accerti la sussistenza di motivi di revoca e decadenza, la Direzione generale comunica l'avvio del procedimento e, ove possibile, diffida l'interessato alla loro eliminazione entro sessanta giorni, trascorsi i quali emette provvedimento motivato.

4. Il provvedimento di revoca o decadenza comporta l'inammissibilità, per i successivi cinque anni, di ogni successiva istanza finalizzata all'ottenimento di benefici a carico dello Stato, presentata dal destinatario.

Art. 8.

Rilevazione degli incassi da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e corrispettivo per il servizio reso

1. La rilevazione degli incassi lordi nelle sale cinematografiche è effettuata dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e trasmessa alla Direzione generale, per i lungometraggi di produzione nazionale, di interesse culturale, nonché per i film d'animazione, compresi i film di coproduzione.

2. La rilevazione è effettuata, per incassi di qualsiasi importo, per un periodo massimo di diciotto mesi dalla data di prima proiezione in pubblico del film. La rilevazione è effettuata con periodicità mensile per i primi sei mesi di circolazione del film e con periodicità trimestrale per i successivi dodici mesi. I dati sono comunicati entro il quindicesimo giorno del mese o del trimestre successivo a quello di riferimento. Copia delle rilevazioni inviate alla Direzione generale sono trasmesse anche all'impresa di produzione del film.

3. Agli effetti della comunicazione dei dati con le modalità sopraindicate, la Direzione generale trasmette alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), anche tramite apposito collegamento telematico, il flusso continuo ed aggiornato dei dati relativi ai film immessi nel circuito cinematografico, a seguito di rilascio del nulla osta per la proiezione in pubblico di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni.

4. La rilevazione degli incassi per ciascun film deve contenere, oltre agli elementi identificativi dell'opera, dell'impresa di produzione e dei soggetti autori destinatari dei contributi, risultanti dal pubblico registro per la cinematografia, gli incassi lordi del film nel periodo di rilevazione ed il montante complessivo degli incassi aggiornato all'ultimo periodo di rilevazione.

5. Come corrispettivo per il servizio, ove reso nei termini indicati di cui al comma 2, spetta alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) una percentuale, comprensiva di IVA, pari allo 0,96% dell'ammontare dei contributi previsti all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo, da versare alla SIAE in sede di liquidazione all'impresa di produzione del film.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. Il presente decreto trova applicazione a partire dall'esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2015.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, il presente decreto sostituisce integralmente il decreto ministeriale 8 febbraio 2013, recante modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche, che di conseguenza è abrogato.

Roma, 7 settembre 2015

Il Ministro: FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 4089

TABELLA A
Art. 3, comma 1

Scaglione di incassi	**Aliquota**
50.000,00 - 1.000.000 euro	12%
1.000.001 - 2.000.000 euro	10%
2.000.001 - 3.000.000 euro	9%
3.000.001 - 4.000.000 euro	7,5%
4.000.001 - 5.000.000 euro	6,5%
5.000.001 - 10.000.000 euro	4%

Gli importi derivanti dall'applicazione della presente tabella sono maggiorati nei seguenti casi:

Fattispecie n. 1

a) del 5% nel caso di lungometraggi usciti in sala nel periodo tra il 1° aprile e il 30 aprile;

b) del 10% nel caso di lungometraggi usciti in sala nel periodo tra il 1° maggio e il 31 maggio;

c) del 20% nel caso di lungometraggi usciti in sala nel periodo tra il 1° giugno e il 31 agosto;

d) del 10% nel caso di lungometraggi usciti in sala nel periodo tra il 1° settembre e il 30 settembre.

Fattispecie n. 2

Una maggiorazione del 5% è attribuita ai film selezionati nelle sezioni ufficiali dei principali festival cinematografici, individuati con decreto del Direttore generale cinema, su conforme parere della Commissione per la cinematografia.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle aliquote e delle maggiorazioni sopraindicate sono raddoppiati per i film indipendenti, come definiti nell'art. 1, comma 1, lettera *j)* del presente decreto, per la sola parte dei contributi spettanti ed assegnati ai produttori indipendenti, come definiti nell'art. 1, comma 1, lettera *l)*.

15A08351

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 novembre 2015.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 80554 del 26 ottobre 2015, che ha disposto per il 30 ottobre 2015 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 80554 del 26 ottobre 2015 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 ottobre 2015, il rendimento medio ponderato dei buoni a 182 giorni è risultato pari a -0,055%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,028.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a -0,302% e a 0,942%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A08537

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 luglio 2015.

Ammissione del progetto di cooperazione internazionale B-IMPACT al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 1584).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo Regolamento di Organizzazione del MIUR;

Visto il D.M. n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli Uffici del MIUR;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del

quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il D.M. 19 febbraio 2013 n. 115, che all'art. 6, comma 1 prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed il termine per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista l'Iniziativa internazionale ERANET, varata per favorire la cooperazione ed il coordinamento di attività di ricerca su una determinata area tematica, gestite a livello nazionale e regionale negli Stati Membri e Associati, attraverso una rete di attività di ricerca;

Visto il bando transnazionale «M-ERA.NET», lanciato dalla ERANET in data 10 luglio 2013, per il finanziamento di progetti di ricerca aventi l'obiettivo di incrementare il coordinamento dei programmi di ricerca europei ed i relativi finanziamenti nell'ambito della scienza e ingegneria dei materiali, con scadenza fissata, rispettivamente, per le proposte preliminari al 30 ottobre 2013 e per le proposte complete al 25 marzo 2014;

Visto l'Avviso Integrativo Nazionale n. 1454 del 26 luglio 2013 (Allegato n. 2), con il quale sono definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme ed intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani;

Vista la decisione finale del Call Steering Committee della Eranet in data 21 maggio 2014, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «Bronze-IMproved non-hazardous PAtina CoaTings (B-IMPACT)», avente l'obiettivo di sviluppare rivestimenti protettivi innovativi eco-compatibili per proteggere le superfici in bronzo esposte all'ambiente esterno;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto B-IMPACT figurano i seguenti proponenti italiani (All. n. 3):

Ecamricert S.r.l.;

Università di Bologna - Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali;

Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di ingegneria.

Visto il dettato di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i: «In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali [...]»;

Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 2013, n. 1049/ric. che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2013;

Visto il decreto direttoriale 13 marzo 2013, n. 435/ric. che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2012;

Considerato che per tale iniziativa il MIUR ha messo a disposizione un importo di € 500.000,00,nella forma del contributo nella spesa, a valere sulle risorse del F.I.R.S.T. e di € 700.000,00, nella forma del credito agevolato, a valere sulle risorse del F.A.R.;

Visto l'esito dell'istruttoria economico-finanziaria nazionale, condotta da parte dell'Istituto convenzionato M.P.S. Capital Services S.p.A., in merito al progetto B-Impact - Bando Eranet «M-ERA.NET» prot. n. 4386 del 3 marzo 2015;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale B-IMPACT è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° marzo 2015 e la sua durata è di 24 mesi.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo

svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro € 283.807,90, di cui € 232.152,18 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica per l'anno 2013, giusta riparto con decreto n. 1049/2013, ed € 51.655,72 nella forma del credito agevolato, a valere sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2012, giusta riparto con decreto n. 435/2013.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui fondi FIRST/FAR, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di Gestione del Programma.

4. L'agevolazione concessa nelle forme del credito agevolato tiene conto delle seguenti disposizioni:

a) la durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni, decorrente dalla data del presente decreto, comprensiva di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione. Ai fini di quanto innanzi si considera, quale primo semestre intero, il semestre solare nel quale cade la data del presente decreto;

b) le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto;

c) il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa internazionale Eranet e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. In favore dell'Università degli studi di Bologna - Alma Mater Studiorum - e dell'Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di ingegneria, in quanto soggetti pubblici, il MIUR disporrà, su richiesta, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, nella misura del 30% del contributo ammesso.

2. In favore della proponente Ecamricert S.r.l., in quanto soggetto privato, il MIUR disporrà, su richiesta, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, nella misura del 30% del contributo ammesso. In questo caso l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

3. La proponente Ecamricert S.r.l., la Università degli studi di Bologna - Alma Mater Studiorum - e la Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di ingegneria - si impegneranno a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2015

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2015
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg. ne prev. n. 3806

Allegato 1

- Protocollo n. 2659 del 31-10-2013, n. 2611 del 29-10-2013 e n. 2607 del 29-10-2013.

- Progetto di Ricerca B-IMPACT

Titolo : Bronze-IMproved non-hazardous PAtina CoaTings (B-IMPACT)
Data di inizio del progetto : 01/03/2015 - Durata del Progetto in mesi : 24

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte :

ECAMRICERT S.R.L. - Viale del Lavoro, 6 - 36030 Monte di Malo (VI);

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - D.I.C.A.M. - Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna;

Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Ingegneria - Via G. Saragat, 1 - 44122 Ferrara ;

- Costo Totale ammesso Euro 377.024,79
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 377.024,79
  - di cui Attività di Sviluppo Sperimentale Euro 0,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca di Base	Ricerca Ind.	Sviluppo Sper.	Totale
Elegg. lettera a)	0,00	0,00	0,00	0,00
Elegg. lettera c)	0,00	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	377.024,79	0,00	0,00	377.024,79
Extra UE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	377.024,79	0,00	0,00	377.024,79

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

Imprese:
- Attività di ricerca industriale 35% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 25% dei costi ammissibili

Università ed enti pubblici:
- Attività di ricerca industriale 65% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 40 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni deliberate nella forma di Credito agevolato, solo per le imprese, pari a:
- Attività di ricerca industriale 60% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 55 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate fino a Euro 283.807,90
- Contributo alla spesa fino a Euro 232.152,18
- Credito agevolato fino a Euro 51.655,72

Sezione D - Condizioni Specifiche

AVVERTENZA:

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR.

15A08338

DECRETO 15 luglio 2015.

Parziale modifica del decreto 17 ottobre 2012, n. 698/Ric., riguardante l'ammissione al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale. (Decreto n. 1583).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E
LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014, recante il nuovo «Regolamento di Organizzazione del MIUR»;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e in particolare le domande presentate ai sensi dell'art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, n. 4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297") alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01»;

Viste le «Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI ARTEMIS ed ENIAC e dagli art. 169 AAL ed Eurostars» del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste;

Vista la decisione adottata congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo n. 743/2008/CE del 9 luglio 2008 relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo (programma EUROSTARS);

Tenuto conto dell'approvazione della lista dei progetti selezionati nei bandi internazionali EUROSTARS;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali EUROSTARS e da questa iniziativa selezionati ed ammessi a negoziazione;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca degli anni 2007-2008, 2009, 2010-2011 di cui ai decreti direttoriali, rispettivamente, n. 560 del 2 ottobre 2009, n. 19 del 15 febbraio 2010, n. 332 del 10 giugno 2011;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto direttoriale n. 698/ric. del 17 ottobre 2012, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2012, reg. n. 16, foglio n. 234, con il quale il progetto EUROSTARS E! 6639 Marco Polo è stato ammesso alle agevolazioni, con le modalità e le condizioni nello stesso indicate (all. 4);

Preso atto della variazione di denominazione societaria dall'originario proponente Asset Data S.r.L. in AD New Tech S.r.L. ;

Atteso che la società AM Holding S.r.L., è subentrata nel progetto, in luogo di AD NEW TECH s.r.l., già Asset Data S.r.L., come da relazione istruttoria integrativa da parte dell'esperto scientifico e tecnologico, prof.ssa Genoveffa Tortora e dell'istituto convenzionato Mediocredito italiano, acquisita in data 20 febbraio 2014, protocollo n. 479 e che in data 9 aprile 2014 il Team Eurostars ha autorizzato la ulteriore variazione del proponente da AD NEW TECH s.r.l. a AM Holding S.r.L.;

Vista la richiesta di riallocazione dei costi del progetto avanzata dalla proponente Rigel Engineering s.r.l. in data 23 luglio 2014, protocollo n. 2279;

Visto l'esito dell'istruttoria integrativa nazionale condotta da parte dell'esperto scientifico e tecnologico, prof. ssa Genoveffa Tortora e dall'istituto convenzionato Mediocredito italiano, protocollo n. 11077 del 27 maggio 2015 (all. 3) in merito al progetto EUROSTARS E! 6639 Marco Polo, presentato da Rigel Engineering s.r.l. e AM Holding S.r.L.;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica del decreto direttoriale n. 698/ric. del 17 ottobre 2012, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2012, reg. n. 16, foglio n. 234, il costo del progetto di ricerca denominato EUROSTARS E! 6639 Marco Polo è pari ad € 346.888,00, e l'importo della agevolazione concessa in favore dei proponenti è rideterminata, a seguito della richiesta di riallocazione dei costi del progetto avanzata dalla proponente Rigel Engineering s.r.l. e dell'esito dell'istruttoria integrativa nazionale condotta da parte dell'esperto scientifico e tecnologico, prof.ssa Genoveffa Tortora e dall'istituto convenzionato, Mediocredito italiano, protocollo n. 11077 del 27 maggio 2015 (all. 3), nella misura indicata nella scheda allegata al presente decreto (all. 1), che sostituisce integralmente la omologa allegata al citato d.d. n. 698/ric. del 17 ottobre 2012 ed al successivo art. 2.

Art. 2.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 173.444,00, nella forma di contributo nella spesa, come da tabella finanziaria allegata al presente decreto (all. 2).

Le stesse graveranno, come da decreto direttoriale n. 698/ric. del 17 ottobre 2012, sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per gli anni 2007-2008, 2009 e 2010-2011, di cui ai decreti direttoriali rispettivamente n. 560 del 2 ottobre 2009, n. 19 del 15 febbraio 2010 e n. 332 del 10 giugno 2011.

Resta ferma ogni ulteriore disposizione e statuizione di cui al decreto direttoriale n. 698/ric. del 17 ottobre 2012.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2015

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2015
Ufficio controllo atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3790

ALLEGATO *1*

- Progetto di Ricerca EUROSTARS E! 6639 Marco Polo

  Titolo : "MarcoPolo – Agile Development of Mobile Cross-Platform Applications on the Cloud based on the Open Source Roma Metaframework "

  Inizio : 1/10/2011

  Durata Mesi : 24

  - Ragione Sociale/Denominazione Ditte:

  Rigel Engineering s.r.l. - Via Tosco Romagnola,1950

  A. M. Holding S.r.L. - Via Rhodesia, 34 00144 Roma

- Costo Totale ammesso Euro 346.888,00

  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 346.888,00

  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 0,00

  al netto di recuperi pari a Euro 346.888,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	346.888,00	0,00	346.888,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	346.888,00	0,00	346.888,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

imprese :

- Attività di ricerca industriale 50% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 25% dei costi ammissibili

Università e enti pubblici:

- Attività di ricerca industriale 50% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 25% dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate fino a Euro 173.444,00
- Contributo alla spesa fino a Euro 173.444,00
- Credito agevolato fino a Euro 0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

AVVERTENZA:

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR.

15A08342

DECRETO 3 agosto 2015.

Ammissione del progetto di ricerca Eurostars E! 4717 LEILAS al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 1830).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014, recante il nuovo «Regolamento di Organizzazione del MIUR»;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli Uffici del MIUR;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», ed, in particolare, gli articoli 5 e 7, che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 , recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 ed, in particolare, le domande presentate ai sensi dell'art. 7, che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008 n. 4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 (Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297) alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01»;

Visto la lettera del Ministro italiano *pro tempore* dell'Università e della Ricerca al Commissario europeo Potocnick n. 13301 del 30 novembre 2007 con la quale il MIUR si impegna a finanziare il programma EUROSTARS nel periodo (2007-2013) per un ammontare di 5.000.000,00 di euro annui;

Vista la Decisione adottata congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo n. 743/2008/CE del 9 luglio 2008, relativa alla partecipazione della Comunità a un Programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle Piccole e Medie Imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo (programma EUROSTARS);

Viste le «Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI ARTEMIS ed ENIAC e dagli art. 169 AAL ed Eurostars» del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste;

Tenuto conto che il bando EUROSTARS con scadenza il 21 novembre 2008 è stato pubblicato sul sito web europeo http://www.eurostars-eureka.eu/ e pubblicizzato anche attraverso il sito MIUR;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali EUROSTARS e da queste iniziative selezionati ed ammessi a negoziazione, e visto l'esito dell'istruttoria economico-finanziaria nazionale condotta da parte dell'Istituto convenzionato banca Intesa San Paolo, protocollo n. 26404 del 14 novembre 2014 (allegato n. 2), in merito al progetto E! 4717 LEILAS, presentato Eurokleis S.r.L., con protocollo n. 5537 del 6 dicembre 2010;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009, protocollo n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca degli anni 2010/2011, di cui al decreto direttoriale n. 332 del 10 giugno 2011;

Preso atto della comunicazioni via e mail del Team Eurostars in data 2 giugno 2015, con la quale viene accolta la richiesta di rideterminazione delle date del progetto, esclusivamente con riguardo alla proponente EUROKLEIS s.r.l., per effetto della quale, ferma restando la durata di 24 mesi, l'inizio del progetto è fissato al 1 gennaio 2012 e la fine delle attività al 31 dicembre 2013;

Preso atto della comunicazioni via e mail del Team Eurostars in data 4 giugno 2015, con la quale è accolta la richiesta di riallocazione dei costi del progetto, avanzata dalla proponente EUROKLEIS s.r.l., per effetto della quale, fermo restando il costo totale, sono modificati i costi esposti per le singole voci di spesa;

Preso atto, altresì, del parere dell'esperto tecnico scientifico, prof. Battiato, in merito alla riallocazione dei costi, espresso con e mail in data 6 luglio 2015;

Visto il decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca Eurostars E! 4717 LEILAS è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

2. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 71.900,00 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo Agevolazioni per la Ricerca per gli anni 2010/2011.

2. Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2015

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2015

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. Salute e del Min. lavoro, foglio n. 3957

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 5537/E

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 5537/E del 06/12/2010
- Progetto di Ricerca
  Titolo: E! 4717 LEILAS EUROSTARS – "Language based Entity Identification for Location Aware Services"

  Inizio: 01/04/2011 – fine attività 31/03/2013

  Durata Mesi: 24

  Sociale/Denominazione Ditte Eurokleis s.r.l. Roma

- Costo Totale ammesso Euro 143.800,00

  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 143.800,00

  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 0,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	143.800,00	0.00	143.800,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	143.800,00	0,00	143.800,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:
  - Attività di ricerca industriale 50 % dei costi ammissibili
  - Attività di Sviluppo sperimentale 25 % dei costi ammissibili
- Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro 71.900,00

. **Sezione D - Condizioni Specifiche**

AVVERTENZA:

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR.

15A08339

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 ottobre 2015.

Rimborso alle Regioni per l'acquisto dei farmaci innovativi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che introduce la possibilità per il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che dispone che «Per gli anni 2015 e 2016 nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi. Il fondo finalizzato al predetto rimborso è alimentato da:

a) un contributo statale alla diffusione dei predetti medicinali innovativi per 100 milioni di euro per l'anno 2015;

b) una quota delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2015 e 500 milioni di euro per l'anno 2016»;

Visto il successivo comma 594 dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che dispone del versamento in favore delle regioni delle somme di cui al punto *b)* del precedente comma 593 da effettuare «in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali innovativi di cui al comma 593, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

Considerati gli accordi sottoscritti tra AIFA e aziende farmaceutiche ai sensi dell'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i., per la fornitura di medicinali innovativi, a prezzi variabili in funzione dei volumi erogati in applicazione dei termini degli accordi stessi;

Ritenuto pertanto, in attuazione della normativa sopra richiamata, di dover provvedere alla individuazione delle modalità da seguire per l'attribuzione, in favore delle regioni aventi diritto, delle risorse presenti sul fondo per il concorso al rimborso dell'acquisto dei medicinali innovativi di cui all'art. 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Acquisita l'intesa sancita in Conferenza Stato regioni in data 30 luglio 2015 (Rep. Atti n.143/CSR) nei termini indicati nell'allegato sub A che forma parte integrante dell'intesa;

Tenuto conto di quanto specificato nella predetta intesa relativamente al punto 2 del suddetto allegato sub A la cui trattazione costituirà oggetto di specifico approfondimento in sede di tavolo tecnico interistituzionale insediatosi in data 22 luglio 2015, in applicazione del punto D.4 dell'intesa sancita in Conferenza Stato regioni il 2 luglio 2015 (Rep. Atti n.113/CSR);

Visto l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che individua la quota di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico della regione siciliana;

Visti l'art. 34, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispongono che le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono integralmente al finanziamento della propria spesa sanitaria;

Tenuto conto, tuttavia, per le regioni a statuto speciale e le province autonome, di quanto specificato nella predetta intesa relativamente al punto 3 del suddetto allegato sub A, in relazione alla partecipazione delle medesime autonomie speciali alla ripartizione di 100 milioni di euro per l'anno 2015;

Considerato che in attuazione alla richiesta emendativa regionale di cui al punto 1 del predetto allegato sub A l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), con nota prot. n. STOG P 79963 del 3 agosto 2015 ha trasmesso l'elenco dei medicinali innovativi (allegato 2) a cui si riferiscono i rimborsi del presente decreto e la relativa scadenza dei benefici economici collegati all'attribuzione dell'innovatività, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. *a)* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e ss.mm.ii.;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del decreto

1. Il presente decreto disciplina le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a titolo di concorso al rimborso per l'acquisto dei medicinali innovativi di cui alla lettera *a)* dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e s.m.i., negli anni 2015 e 2016. A tal fine viene riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, l'elenco dei farmaci innovativi a cui si riferiscono i rimborsi del presente decreto e la relativa scadenza dei benefici economici collegati all'attribuzione dell'innovatività, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. *a)* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e ss.mm.ii.

2. Le somme di cui al comma 1, ad esclusione del contributo statale di cui all'art. 1, comma 593, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per la cui ripartizione si applica il comma 3 del presente articolo, sono erogate alle regioni a statuto ordinario e alla regione Siciliana, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di compartecipazione totale o parziale alla spesa sanitaria a carico delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

3. Il contributo statale di cui alla lettera *a)* dell'art. 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, è erogato alle regioni a statuto ordinario nonché alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.

Definizioni

1. La «spesa regionale di competenza» è definita quale spesa per l'acquisto dei medicinali innovativi erogati nella regione o provincia autonoma, derivante dal prodotto tra il prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale di ciascun medicinale, calcolato al netto del valore dell'eventuale importo versato dalle aziende farmaceutiche in applicazione dei termini contrattuali sottoscritti con AIFA, ai sensi dell'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i., ed il corrispondente numero delle confezioni dispensate nella regione o provincia autonoma, rilevato attraverso i registri di monitoraggio dell'AIFA.

2. La «spesa regionale di competenza per residenti» è definita quale spesa per l'acquisto dei medicinali innovativi erogati ai residenti della regione o provincia autonoma, derivante dal prodotto tra il prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale di ciascun medicinale, calcolato al netto del valore dell'eventuale importo versato dalle aziende farmaceutiche in applicazione dei termini contrattuali sottoscritti con AIFA, ai sensi dell'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i., ed il corrispondente numero delle confezioni dispensate ai medesimi residenti, indipendentemente dalla regione o provincia autonoma di somministrazione, rilevato attraverso i registri di monitoraggio dell'AIFA.

3. È definito "Fondo", il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi di cui all'art. 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 3.

Informazioni fornite dall'AIFA

1. Entro i 15 giorni successivi alla scadenza di ciascuno dei primi tre trimestri degli anni 2015 e 2016, tenuto anche conto della possibilità data al paziente di effettuare il trattamento in una o più regioni e province autonome diverse da quella di residenza, l'AIFA fornisce al Ministero della salute - Direzione generale della programmazione sanitaria i dati relativi alla spesa di competenza di ciascuna regione e provincia autonoma, distinti per i residenti e per i non residenti, secondo il formato allegato (allegato *B)*.

2. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, al fine di consentire le operazioni di conguaglio, l'AIFA comunica al Ministero della salute - Direzione generale della programmazione sanitaria i dati relativi alla spesa di competenza di ciascuna regione e provincia autonoma, distinti per i residenti e per i non residenti, sostenuta al 31 dicembre dell'anno di riferimento, secondo il formato di cui al comma precedente.

Art. 4.

Criteri per l'erogazione delle risorse del Fondo

1. Il Ministero della salute concorre a rimborsare alle regioni a statuto ordinario e alla regione siciliana, in coerenza con la quota di compartecipazione statale al finanziamento derivante da quanto disposto dall'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa regionale di competenza per i residenti delle suddette regioni sostenuta in ciascuno degli anni 2015 e 2016. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano opera quanto disposto dall'art. 6 e, limitatamente al 2015, si applica quanto disposto dal comma 3 del presente articolo e dal comma 3 dell'art. 1.

2. Qualora, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, la somma delle spese regionali di competenza per residenti delle regioni a statuto ordinario e della regione siciliana, per la citata quota di finanziamento a carico dello Stato, ecceda complessivamente il valore di 500 milioni di euro annui, il fondo verrà attribuito a ciascuna regione in misura proporzionale alla spesa regionale di competenza per residenti rispetto al totale della spesa di competenza per residenti delle medesime regioni a statuto ordinario e della regione siciliana, per la quota di finanziamento a carico dello Stato. La quota di spesa di competenza per residenti non coperta dal Fondo resta a carico delle singole regioni.

3. Per il solo anno 2015, il Ministero della salute concorre a rimborsare, a valere sulla quota di 100 milioni, di cui alla lettera *a)* dell'art. 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche la spesa regionale di competenza per i residenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Conseguentemente, ai fini dell'applicazione del comma 2, il calcolo della quota di attribuzione del fondo tiene conto anche della spesa di cui al presente comma. La quota di spesa di competenza per residenti non coperta dal Fondo resta a carico delle singole regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 5.

Modalità di erogazione delle risorse del Fondo

1. Il Ministero della salute provvede a rimborsare trimestralmente a titolo di acconto alle regioni a statuto ordinario e alla regione siciliana, in coerenza con la quota di finanziamento a carico dello Stato, le somme del Fondo, in misura pari al 50% della spesa regionale di competenza sostenuta, nel trimestre di riferimento, per i cittadini residenti e per i cittadini residenti nelle regioni a statuto ordinario ovvero nella regione siciliana e, comunque, fino a concorrenza del Fondo.

2. Entro i 30 giorni successivi al ricevimento dei dati di cui all'art. 3, comma 1, il Ministero della salute - Direzione generale della programmazione sanitaria provvede ad erogare le somme nei limiti di cui al comma 1. In fase di prima applicazione, il rimborso relativo ai primi nove mesi dell'anno 2015 sarà erogato entro il 31 ottobre 2015, sulla base dei dati forniti dall'AIFA entro il 15 ottobre 2015.

3. Le operazioni di conguaglio, tra la spesa di competenza sostenuta dalle regioni nell'anno di riferimento, tenuto conto degli acconti trimestrali erogati, avvengono fino a concorrenza dell'ammontare annuale del Fondo di cui all'art. 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le ope-

razioni di conguaglio verranno effettuate entro il 14 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base dei dati di cui all'art. 3, comma 2 forniti dall'AIFA entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

All'atto delle operazioni di conguaglio:

a) ove le somme del Fondo siano sufficienti a rimborsare integralmente la somma della spesa regionale di competenza per residenti dell'anno sostenuta dalle regioni a statuto ordinario e dalla regione siciliana, in coerenza con la quota di finanziamento a carico dello Stato, indipendentemente dalla regione o provincia autonoma presso cui è stato dispensato il farmaco, il Ministero della salute provvede ad effettuare i conguagli alle regioni fino ad integrale rimborso della spesa regionale di competenza effettivamente sostenuta dalle stesse;

b) ove l'importo del Fondo sia inferiore rispetto alla somma delle spese regionali di competenza per residenti delle regioni a statuto ordinario e alla regione siciliana, per la quota di finanziamento a carico dello Stato si applica quanto riportato all'art. 4, comma 2.

4. Se, in sede di determinazione dei conguagli, la regione dovesse risultare debitrice a seguito degli acconti trimestrali attribuiti in eccedenza rispetto al rimborso complessivamente spettante, sulla base delle risultanze del registro di monitoraggio trasmesse da AIFA al Ministero della salute riferite all'anno di competenza, i debiti saranno regolati in occasione del primo riparto della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard.

Conseguentemente, in sede di conguaglio, qualora l'importo corrispondente al suddetto debito non potesse essere integralmente erogato alle regioni creditrici a valere sul Fondo, lo stesso è dedotto proporzionalmente al credito tra le regioni creditrici, ivi incluse le regioni e le province autonome di cui all'art. 6 del presente decreto. Le regioni creditrici riceveranno le dovute compensazioni in occasione del primo riparto della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard.

5. Per il solo anno 2015, le disposizioni previste dal presente articolo vengono estese alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del presente decreto.

Art. 6.

Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano

1. La spesa di competenza sostenuta dalle regioni a statuto speciale, ad esclusione della regione siciliana, e dalle province autonome di Trento e Bolzano per l'acquisto di farmaci innovativi dispensati a soggetti residenti nelle regioni a statuto ordinario, ovvero nella regione siciliana, viene rimborsata attraverso il sistema della fatturazione diretta tra gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni o province autonome interessate. Tale spesa concorre alla determinazione del rimborso della spesa per residente di competenza delle suddette regioni a statuto ordinario e della regione siciliana, con le modalità di cui all'art. 4 del presente decreto.

2. La regolazione della spesa di competenza sostenuta dalle regioni a statuto ordinario, ovvero dalla regione siciliana, per l'acquisto di farmaci innovativi dispensati a soggetti residenti nelle regioni a statuto speciale, ad esclusione della regione siciliana, e dalle province autonome di Trento e Bolzano che, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, provvedono al finanziamento integrale della propria spesa sanitaria, viene assicurata attraverso il sistema della fatturazione diretta tra gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni o province autonome interessate.

3. La regolazione della spesa di competenza sostenuta dalle regioni a statuto speciale, ad eccezione della regione siciliana, e dalle province autonome di Trento e Bolzano per l'acquisto di farmaci innovativi dispensati a soggetti residenti nelle regioni a statuto speciale, ad esclusione della regione siciliana, e nelle province autonome di Trento e Bolzano che, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, provvedono al finanziamento integrale della propria spesa sanitaria, viene assicurata, attraverso il sistema della fatturazione diretta tra gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni o province autonome interessate.

4. Per il solo anno 2015, ai fini della determinazione del rimborso della spesa per residente di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano si tiene conto anche della spesa di cui ai comma 2 e 3 del presente articolo.

Il presente decreto viene inviato, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2015

Il Ministro della salute: LORENZIN

Il Ministro dell'economia e delle finanze: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro
foglio n. 4319

ALLEGATO A

Farmaco	Principio attivo	Data parere CTS	Data G.U. (data efficacia)	Data scadenza requisito
SOVALDI	Sofosbuvir	15/05/2014	20/12/2014	19/12/2017
VIEKIRAX	Ombitasvir + Paritaprevir + Ritonavir	21/01/2015	24/05/2015	23/05/2018
EXVIERA	Dasabuvir	21/01/2015	24/05/2015	23/05/2018
DAKLINZA	Daclatasvir	16/02/2015	05/05/2015	04/05/2018
KALYDECO	Ivacaftor	16/02/2015	05/05/2015	04/05/2018
HARVONI	Ledipasvir + Sofosbuvir	24/03/2015	14/05/2015	13/05/2018

ALLEGATO B

Spesa di competenza per farmaci innovativi (*)

	(Importi all'unità di euro)	RESIDENZA PAZIENTE																				
	REGIONI	PIEMONTE	V. D'AOSTA	LOMBARDIA	P.A. BOLZANO	P.A. TRENTO	VENETO	FRIULI V. GIULIA	LIGURIA	E. ROMAGNA	TOSCANA	UMBRIA	MARCHE	LAZIO	ABRUZZO	MOLISE	CAMPANIA	PUGLIA	BASILICATA	CALABRIA	SICILIA	SARDEGNA
REGIONE EROGANTE	PIEMONTE																					
	VALLE D'AOSTA																					
	LOMBARDIA																					
	P.A. BOLZANO																					
	P.A. TRENTO																					
	VENETO																					
	FRIULI V. GIULIA																					
	LIGURIA																					
	EMILIA ROMAGNA																					
	TOSCANA																					
	UMBRIA																					
	MARCHE																					
	LAZIO																					
	ABRUZZO																					
	MOLISE																					
	CAMPANIA																					
	PUGLIA																					
	BASILICATA																					
	CALABRIA																					
	SICILIA																					
	SARDEGNA																					

(*) è la spesa di competenza così dome definita dal Decreto n.XX del XX/XX/XXXX

15A08532

DECRETO 29 ottobre 2015.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Monteforte», in comune di Montese.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Visto il decreto dirigenziale 20 febbraio 2013, n. 4094, con il quale è stata sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Monteforte» in comune di Montese (Modena) in quanto la società titolare non ha trasmesso, entro i termini, la documentazione prevista dall'art. 17, comma 3, dell'allora vigente decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che il curatore fallimentare della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale sopra nominata ha provveduto a trasmettere le certificazioni relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate su campioni di acqua prelevati alla sorgente in data 17 agosto 2015;

Visto il parere favorevole della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 13 ottobre 2015;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Monteforte» in comune di Montese (Modena).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmessa al curatore fallimentare della società interessata ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 29 ottobre 2015

Il direttore generale: GUERRA

15A08350

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 ottobre 2015.

Dichiarazione di «Tipo approvato» per talune zattere da diporto, prodotte dalla società MED S.r.l., in Montaletto di Cervia. (Prototipo n. 1085/2015).

IL CAPO REPARTO CAPITANO DI VASCELLO
DEL COMANDO GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 72 in data 11 febbraio 2014 «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, titolo «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6, delle legge 8 luglio 2003, n. 172»;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 1211 in data 20 novembre 2009 e successivi emendamenti, relativo alle strutture organizzative e le corrispondenti linee di attività dei reparti e degli uffici del Comando generale;

Visto il decreto 29 luglio 2008, n. 146, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti titolo «Regolamento di attuazione di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 12 agosto 2002, n. 219 «Regolamento recante caratteristiche tecniche e requisiti delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto»;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 758 in data 7 luglio 2010, relativo al conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale;

Visto il decreto di tipo approvato rilasciato dal Comando generale delle capitanerie di porto n. 353 in data 3 giugno 2004, per le zattere di salvataggio gonfiabili da diporto, di produzione della Arimar S.p.A. denominate OCEANIC 4p (in contenitore rigido e a valigia) da 4 (quattro) persone;

Vista l'istanza in data 15 settembre 2015 della Società MED Srl., con sede in Montaletto di Cervia (RA) Via Beneficio II Tronco, 57/A, intesa ad ottenere la volturazione

dei decreti di tipo approvato per le zattere di salvataggio gonfiabili, di propria produzione denominate ZATTERA OCEANIC 4p (in contenitore rigido e a valigia) da 4 (quattro) persone;

Visto: l'esito degli accertamenti tecnici eseguiti dal Registro italiano navale - Direzione generale - Genova, indicati nel rapporto/relazione tecnica n. 2004 CS 01 175 in data 25 maggio 2004 e relazione tecnica FPE-0003626 approvata in data 25 maggio 2004;

Considerato il subentro alla società richiedente Marittima S.p.A., già Arimar S.p.A., da parte della MED Srl come attestato dalla visura ordinaria della C.C.I.A.A. di Ravenna;

Visto l'atto costitutivo della società MED Srl;

Tenuto conto che la società MED Srl risulta aver mantenuto immutati tutti i requisiti già in possesso della società Arimar S.p.A. ivi compresi, locali, tecnici qualificati, processi di produzione, macchinari e le procedure di sistema,

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate di «tipo approvato» le zattere di salvataggio gonfiabili per unità da diporto denominate ZATTERE OCEANIC 4P (in contenitore rigido e a valigia) da 4 (quattro) persone prodotte dalla società MED Srl, con sede in Montaletto di Cervia (RA) Via Beneficio II Tronco, 57/A.

Art. 2.

Su ciascun esemplare delle zattere di cui al precedente articolo dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i sottoelencati elementi di individuazione:

numero delle persone per cui è abilitata, sopra ciascun accesso, in caratteri di almeno 100 mm. di altezza;

nome del fabbricante o marchio commerciale;

modello della zattera;

numero di serie e data di fabbricazione;

tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

decreto ministeriale n. ... del ....

È consentito, in sostituzione della marcatura, riportare tali informazioni su di una etichetta adesiva resistente all'acqua.

Art. 3.

Su ciascun contenitore delle zattere di cui al precedente articolo dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i sottoelencati elementi di individuazione:

numero delle persone per cui è destinata;

nome del fabbricante o marchio commerciale;

tipo di navigazione;

data dell'ultima revisione ed identificazione della stazione che l'ha effettuata;

data entro la quale deve essere revisionata;

modello della zattera;

numero di serie;

altezza massima di sistemazione a bordo;

lunghezza della barbetta;

istruzioni per la messa a mare;

tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

decreto ministeriale n. ... del ....

Art. 4.

Il decreto 3 giugno 2004, n. 353, citato in premessa, è abrogato.

Roma, 9 ottobre 2015

Il Capo reparto
GIARDINO

15A08340

DECRETO 9 ottobre 2015.

Dichiarazione di «Tipo approvato» per talune zattere da diporto, prodotte dalla società MED S.r.l., in Montaletto di Cervia. (Prototipo n. 1086/2015).

IL CAPO REPARTO CAPITANO DI VASCELLO
DEL COMANDO GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 72 in data 11 febbraio 2014 «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, titolo «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6, delle legge 8 luglio 2003, n. 172»;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 1211 in data 20 novembre 2009 e successivi emendamenti, relativo alle strutture organizzative e le corrispondenti linee di attività dei reparti e degli uffici del Comando generale;

Visto il decreto 29 luglio 2008, n. 146, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti titolo «Regolamento di attuazione di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 12 agosto 2002, n. 219 «Regolamento recante caratteristiche tecniche e requisiti delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto»;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 758 in data 7 luglio 2010, relativo al conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale;

Visto il decreto di tipo approvato rilasciato dal Comando generale delle capitanerie di porto n. 354 in data 3 giugno 2004, per le zattere di salvataggio gonfiabili da diporto, di produzione della Arimar S.p.A. denominate OCEANIC 6p (in contenitore rigido e a valigia) da 6 (sei) persone;

Vista l'istanza in data 15 settembre 2015 della Società MED Srl, con sede in Montaletto di Cervia (RA) Via Beneficio II Tronco, 57/A, intesa ad ottenere la volturazione dei decreti di tipo approvato per le zattere di salvataggio gonfiabili, di propria produzione denominate ZATTERA OCEANIC 6p (in contenitore rigido e a valigia) da 6 (sei) persone;

Visto: l'esito degli accertamenti tecnici eseguiti dal Registro Italiano Navale - Direzione generale - Genova, indicati nel rapporto/relazione tecnica n. 2004 CS 01 175 in data 25 maggio 2004 e relazione tecnica FPE-0003626 approvata in data 25 maggio 2004;

Considerato il subentro alla società richiedente Marittima S.p.A., già Arimar S.p.A., da parte della MED Srl come attestato dalla visura ordinaria della C.C.I.A.A. di Ravenna;

Visto l'atto costitutivo della società MED Srl;

Tenuto conto che la società MED Srl risulta aver mantenuto immutati tutti i requisiti già in possesso della società Arimar S.p.A. ivi compresi, locali, tecnici qualificati, processi di produzione, macchinari e le procedure di sistema;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate di «tipo approvato» le zattere di salvataggio gonfiabili per unità da diporto denominate ZATTERE OCEANIC 6P (in contenitore rigido e a valigia) da 6 (sei) persone prodotte dalla Società MED Srl, con sede in Montaletto di Cervia (RA) Via Beneficio II Tronco, 57/A.

Art. 2.

Su ciascun esemplare delle zattere di cui al precedente articolo dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i sottoelencati elementi di individuazione:

numero delle persone per cui è abilitata, sopra ciascun accesso, in caratteri di almeno 100 mm. di altezza;

nome del fabbricante o marchio commerciale;

modello della zattera;

numero di serie e data di fabbricazione;

tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

decreto ministeriale n. ... del ....

È consentito, in sostituzione della marcatura, riportare tali informazioni su di una etichetta adesiva resistente all'acqua.

Art. 3.

Su ciascun contenitore delle zattere di cui al precedente articolo dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i sottoelencati elementi di individuazione:

numero delle persone per cui è destinata;

nome del fabbricante o marchio commerciale;

tipo di navigazione:

data dell'ultima revisione ed identificazione della stazione che l'ha effettuata;

data entro la quale deve essere revisionata;

modello della zattera;

numero di serie;

altezza massima di sistemazione a bordo;

lunghezza della barbetta;

istruzioni per la messa a mare;

tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

decreto ministeriale n. ... del ....

Art. 4.

Il decreto 3 giugno 2004, n. 354, citato in premessa, è abrogato.

Roma, 9 ottobre 2015

Il Capo reparto
GIARDINO

15A08341

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 ottobre 2015.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Biochim S.a.s. di D'Errico Angelo & C., in Vieste, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 21 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 160 del 10 luglio 2013 con il quale il laboratorio Biochim S.a.s. di D'Errico Angelo & C., ubicato in Vieste (Foggia), Via Quasimodo n. 75/77 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 8 ottobre 2015;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 marzo 2015 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Biochim S.a.s. di D'Errico Angelo & C., ubicato in Vieste (Foggia), Via Quasimodo n. 75/77, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 9 maggio 2019 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Biochim S.a.s. di D'Errico Angelo & C. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

15A08365

DECRETO 22 ottobre 2015.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Cheminservice S.r.l. in Monopoli, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 28 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 298 del 28 novembre 2011 con il quale al laboratorio Cheminservice S.r.l., ubicato in Monopoli (Bari), Via Vecchia Ospedale n. 11, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 1° ottobre 2015 e perfezionata in data 13 ottobre 2015;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 24 settembre 2015 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Cheminservice S.r.l., ubicato in Monopoli (Bari), Via Vecchia Ospedale n. 11, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 30 settembre 2019 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Cheminservice S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 22 ottobre 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto Spectrophotometric investigation in the ultraviolet	AOCS Ch 5-91:2009
Stigmastadieni Stigmastadienes (> 0,01 mg/kg)	ISO 15788-1:1999
Alcoli alifatici Aliphatic alcohols (> 10 mg/kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato XIX + Reg. CE 796/2002 - EEC Reg. 2568/1991 annex XIX + EC Reg. 796/2002
Impurità insolubili Insoluble impurities (> 0,1%)	NGD C7 - 1976
Numero di Iodio Iodine Value	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVI - EEC Reg. 2568/1991 annex XVI
Stigmastadieni Stigmastadienes (> 0,01 mg/kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVII + Reg. CEE 656/1995 - EEC Reg. 2568/1991 annex XVII + EC Reg. 656/1995
Umidità e Sostanze Volatili Moisture and volatile matter (> 0,01%)	NGD C3 - 1976
Tenore di olio di oliva nelle sanse Oil content (> 0,1%)	Reg. CEE 2568/1991 allegato XV - EEC Reg. 2568/1991 annex XV
Umidità e Sostanze Volatili Moisture and volatile matter (> 0,01%)	NGD B2 - 1976
Metalaxyl, metazachlor, methamidophos, methidathion, methiocarb, methomyl, methoxychlor, metobromuron, metoxifenozide, metoxuron, metrafenone, metribuzin, mevinphos cis/trans, molinate, monocrotophos, monolinuron, myclobutanil, neburon, nitenpiram, nitrofen, nuarimol, ofurace, omethoate, oxadiazon, oxadixyl, oxamil, oxyfluorfen, paclobutrazol, paraoxon paraoxon-methyl, parathion ethyl, parathion methyl, penconazole, pencycuron, pendimethalin, pentachloroaniline, pentachloroanisole, permethrin, phorate, phosalone, phosmet, phosphamidon, picoxystrobin, piperonyl butoxide, piridaben, pirimicarb, pirimiphos ethyl, pirimiphos methyl, prochloraz,	UNI EN 1528-1:1997 + UNI EN 1528-2:1997 + UNI EN 1528-3:1997 + UNI EN 1528-4:1997

procymidone, profenofos, profluralin, prometon,	
Prometryn, propamocarb, propanil, propargite, propazine, propham, propiconazole, propoxur, propyzamide, proquinazid, pyraclostrobin, pyridaphenthion, pyridate, pyrifenox, pyrimethanil, pyriproxyfen, quinalphos, quinoxyfen, quintozene, quizalofop, rotenone, simazine, simetryn, spinosad, spirodiclofen, spiromesifen, spiroxamine, sulfallate, sulfotep, tebuconazol, tebufenozide tebufenpirad, tefluthrin, terbacil, terbufos, terbuthylazine, terbutryn, tetrachlorvinphos, tetraconazole, tetradifon, tetramethrin, tetrasul, thiacloprid, thiobencarb, thiodicarb,	UNI EN 1528-1:1997 + UNI EN 1528-2:1997 + UNI EN 1528-3:1997 + UNI EN 1528-4:1997
Thionazin, thiophanate-methyl, tiabendazole, tiametoxam, tiocarbazil, tolclofos-methyl, tolylfluanid, tralomethrin, triadimefon, triadimenol, triallate, trichlorphon, tridemorph, trifloxystrobine triflumizole, trifluralin, triforine, triticonazole, vamidothion, vinclozoline, zoxamide	UNI EN 1528-1:1997 + UNI EN 1528-2:1997 + UNI EN 1528-3:1997 + UNI EN 1528-4:1997
2-4' dde, 2-4' ddt, 2-4-d, 2-phenylphenol, 4-4' ddt,abamectina, acephate, acetamiprid, acrinatrin, alachlor, aldicarb, aldicarb sulfone, amitraz, atrazine, azaconazole, azadiractina, azinphos ethyl, azinphos methyl, azoxystrobin, benalaxyl, bendiocarb, benfluralin, benomyl, benzoxymate, bifenox, bifenthrin,binapacryl, biphenyl, bitertanol, boscalid, bromacil, bromocyclen, bromofos ethyl, bromofos methyl, bromopropylate, bromuconazole, bupirimat, buprofezin, butafenacil, butilate, butoxicarboxim, cadusafos, carbaryl, carbendazim, carbofuran, carbophenothion, carbosulfan, chinomethionat, chlorbenside, chlorfenprop-methyl, chlorfevinphos, chlordane, chlorfenapyr, chlorfenprop-methyl, chlorfenson, chlormephos, chlorobenzilate, chloroneb, chloropropylate, chlorothalonil, chlorpropham, chlorpyrifos ethyl, chlorpyrifos methyl, chlorthal dimethyl, chlozolinate, ciazofamide, cimoxanil, clofentezine,	UNI EN 1528-1:1997 + UNI EN 1528-2:1997 + UNI EN 1528-3:1997 + UNI EN 1528-4:1997

cloroxuron, coumaphos, cyanazine, cyanophenphos, cycloate, cyfluthrin, cypermethrin, cyproconazole, cyprodinil, cyromazin, dazomet, deltamethrin, demeton-s-methyl, demeton-s-methylsulphon, desmetryn, diafenthiuron, diazinon, dichlobenil, dichlofluanid, dichlorvos, diclobutrazol, diclofop-methyl, dicloran, dicofol, dieldrin, diethofencarb, difenoconazole, diflubenzuron, diflufenicam, dimethachlor, dimethoate, dimetomorph, dimoxystrobin, diniconazole, dioxacarb, diphenylamine, disulfoton, diuron, dodine, emamectin, endosulfan alpha, endosulfan beta, endosulfan sulfate, endosulfan total, endrin, epoxiconazole, esfenvalerate, etaconazole, ethiofencarb, ethion,	
Ethoprophos, ethoxyquin, etofenprox, etofumesate, etoxazole, etridiazole, etrimfos, exithiazox, fenamidone, fenamiphos, fenarimol, fenazaquin, fenbuconazole, fenhexamide, fenitrothion, fenothiocarb, fenoxycarb, fenpropathrin, fenpropidin, fenpropimorph, fenpyroximate, fenson, fenthion, fenthion solfoxide, fenthion sulphone, fenuron, fenvalerate, fipronil, flazasulfuron, fluazifop, fluazinam, flubenzimine, flucythrinate, fludioxonil, flufenacet, flufenoxuron, fluotrimazole, fluquinconazole, fluroxypyr, flusilazole, flutriafol, fluvalinate, fonofos, formothion, furalaxyl, heptenophos, hexaconazole, imazalil, imidacloprid, indoxacarb, iodofenphos, iprodione, iprovalicarb, isodrin, isoproturon, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, lenacil, linuron, lufenuron, malathion, mepanipyrim,	UNI EN 1528-1:1997 + UNI EN 1528-2:1997 + UNI EN 1528-3:1997 + UNI EN 1528-4:1997
Cere Waxes (> 10 mg/kg)	AOCS Ch 8-02:2009
Acidi grassi liberi (metodo a freddo) Free fatty acids (cold method) (> 0,01%)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007 - EEC Reg. 2568/1991 annex II + EC Reg. 702/2007
Esteri metilici degli acidi grassi Methyl esters of fatty acids (> 0,01%)	Reg. CEE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992 + Reg. CE

	702/2007 - EEC Reg. 796/2002 annex XB + EEC Reg. 2568/1991 annex XA + EEC Reg. 1492/1992 + EC Reg. 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto Spectrophotometric investigation in the ultraviolet	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 299/2013 - EEC Reg. 2568/1991 annex IX + EU Reg. 299/2013
Prodotti della degradazione delle clorofille a e a' (Pirofeofitine, feofitine a e a') - Degradation products of chlorophylls a and a’ (pheophytins a, a’ and pyropheophytins) (> 0,1%)	ISO 29841:2009
Umidità e Sostanze Volatili Moisture and volatile matter (> 0,01 %)	ISO 662:1998
IPA (Benzo[a]pirene, Benzo[b]fluorantene, Benzo[a]Antracene, Crisene) e somma - PAH (Benzo[a]pyrene, Benzo[b]fluoranthene, Benzo[a]Anthracene, Chrysene) and total (> 0,3 g/kg)	MI/C06 r02 2012
Acidità Acidity (> 0,01%)	ISO 660:2009
Ferro, Rame Iron, Copper (>0,01 mg/kg)	UNI EN ISO 8294:1999
Impurità insolubili Insoluble impurities (> 0,1%)	ISO 663:2007
Numero di Iodio Iodine Value	AOCS Cd 1d-92:2009
Numero di perossidi Peroxide value (> 0,3 meqO2/kg)	IUPAC 2.501 1992, ISO 3960:2007
Piombo Lead (>0,01 mg/kg)	UNI EN ISO 12193:2004
Steroli (>0,01%)	AOCS Ch 6-91:2009
Antiossidanti (PG, BHA, BHT, TBHQ) - Antioxidants (PG, BHA, BHT, TBHQ) (> 5 mg/kg)	AOCS Ce 6-86 2009
Esteri metilici degli acidi grassi e isomeri trans Fatty Acids methyl esters and trans fatty acids isomers (> 0,01%)	AOCS Ce 2-66:2009 + AOCS Ce 1a-13:2013
Ftalati, adipati e citrati Phthalates, adipates and citrate (> 0,1 mg/kg)	MI/C04 r04 2014
IPA (Benzo[a]pirene, Benzo[b]fluorantene, Benzo[a]Antracene, Crisene) e somma - PAH (Benzo[a]pyrene, Benzo[b]fluoranthene, Benzo[a]Anthracene, Chrysene) and total (> 0,3	MI/C02 r03 2013

g/kg)	
Oli minerali Mineral oils (> 20 mg/kg)	MI/C05 r02 2011
Metil ed etil esteri degli acidi grassi Fatty Acids methyl and ethyl esters (> 1 mg/kg)	COI/T.20/Doc n. 28/2010 + Reg. CEE 2568/1991 allegato XX + Reg. UE 61/2011
Triacilgliceroli con ECN42 Triglycerides with ECN42	Reg. CEE 2586/1991 allegato XVIII + Reg. UE 299/2013 - EEC Reg. 2568/1991 annex XVIII - EU Reg. 299/2013 - COI/T.20/Doc n. 20/2010
Trilinoleina Trilinolein (> 0,01%)	Reg. CEE 2568/1991 allegato VIII - EEC Reg. 2568/1991 annex VIII
Biofenoli (Polifenoli totali) Biophenols (Total Polyphenols) (30 ÷ 800 mg/kg)	NGD C89 - 2010, COI/T.20/Doc n. 29/2009
2-Gliceril monopalmitato 2-glyceryl monopalmitate (> 0,1 %)	Reg. CEE 2568/1991 allegato VII + Reg. CE 702/2007 - EEC Reg. 2568/1991 annex VII + EC Reg. 702/2007 - COI/T.20/Doc n. 23/2006
Cere Waxes (> 10 mg/kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato IV + Reg. CE 702/2007 - EEC Reg. 2568/1991 annex IV - EC Reg. 702/2007 - COI/T.20/Doc n. 18/2003
Numero di perossidi Peroxide value (> 0,3 meqO2/kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato III - EEC Reg. 2568/1991 annex III
Steroli e dialcoli triterpenici Individual and total sterols and triterpene dialcohols content (> 0,01%)	Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. UE 1348/2013 - EEC Reg. 2568/1991 annex V + EU Reg. 1348/2013 - COI/T.20/Doc n. 30/2013
Composizione e contenuto di Digliceridi - Diglycerides composition and content (> 0,1%)	NGD C87 – 2005
Tocoferoli (alfa, beta, gamma, delta) e tocoferoli totali (>3 mg/kg)	ISO9936:2006/Cor1:2008/Amd1:2011

15A08366

DECRETO 27 ottobre 2015.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Wine Making Control di Donelli Mauro, in Sant'Ilario D'Enza, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 5 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2015 con il quale il laboratorio Wine Making Control di Donelli Mauro, ubicato in Sant'Ilario D'Enza (RE), via Matteotti n. 5/B, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 8 ottobre 2015 e perfezionata in data 23 ottobre 2015;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 24 settembre 2015 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Wine Making Control di Donelli Mauro, ubicato in Sant'Ilario D'Enza (RE), via Matteotti n. 5/B, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino all'11 ottobre 2019 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Wine Making Control di Donelli Mauro perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 ottobre 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Caratteristiche cromatiche	OIV MA-AS2-07B R2009
Estratto secco totale (15-300 g/l)	OIV MA-AS2-03B R2012
Estratto non riduttore (da calcolo) escluso saccarosio (10-35 g/l)	OIV MA-AS2-03B R2012+OIV MA AS311-02 R2009
Tenore zuccherino (0-75% m/m)	OIV MA-AS2-02 R2012
Acidità fissa (2-20 g/l)	OIV MA-AS313-03 R2009
Acido sorbico (0-250 mg/l)	OIV MA-AS313-14A R2009
Anidride solforosa (0-500 mg/l)	OIV MA-AS323-04B R2009
Ceneri (0,5-4 g/l)	OIV MA-AS2-04 R2009
Cloruri (0,02-1,2 g/l)	OIV MA-AS321-02 R2009
Indice di Folin-Ciocalteu (0,1-75)	OIV MA-AS2-10 R2009
Metanolo (0-0,5 g/l)	OIV MA-AS 312-03B R2009
Sovrapressione (0-6 bar)	OIV MA-AS314-02 R2003
Titolo alcolometrico volumico (0-16 %vol)	OIV MA-AS312-01A par.4C R2009
Acidità totale (3-15 g/l)	OIV MA-AS313-01 par.5.3 R2009
Glucosio e fruttosio (0,1 - 250 g/l)	OIV MA-AS311-02 R2009
pH (2,5-4,5)	OIV MA-AS313-15 R2011
Acidità volatile (0-3 g/l)	OIV MA-AS313-02 R2009
Anidride carbonica (1,5-10 g/l)	OIV MA-AS314-01 par. 2.2 R2006

15A08364

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 ottobre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Blu Service società cooperativa a r.l.», in Rieti e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la «AGCI Associazione generale cooperative italiane» ha chiesto che la «Blu Service - Società cooperativa a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 66.664,00, si riscontra una massa debitoria di € 165.147,00 ed un patrimonio netto negativo di € -101.628,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Blu Service società cooperativa a r.l.», con sede in Rieti (codice fiscale n. 01029560578) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Lia Francia nata a Rieti il 13 ottobre 1974 (codice fiscale FRNLIA74R53H282Q), e ivi domiciliata in via Del Burò n. 37.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 ottobre 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A08347

DECRETO 6 ottobre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mobil Pontina società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Sabaudia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la «Mobil Pontina società cooperativa a r.l. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 95,00, si riscontra una massa debitoria pari ad € 1.222.865,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -1.222.770,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Mobil Pontina società cooperativa a r.l. in liquidazione», con sede in Sabaudia (Latina) - (codice fiscale n. 01394910598) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Manuela Cundari, nata ad Arezzo il 2 gennaio 1983 (codice fiscale CNDMNL83A42A390N) e domiciliata in Roma in piazza dei Caprettari n. 70.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 ottobre 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A08348

DECRETO 7 ottobre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «SA Servizi Aziendali soc. coop.», in Santa Maria della Versa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile per la cooperativa «SA Servizi aziendali soc. coop.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 295.057,00, si riscontra una massa debitoria di € 367.341,00 ed un patrimonio netto negativo di € -72.284,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «SA Servizi aziendali soc. coop.», con sede in Santa Maria della Versa (Pavia) - (codice fiscale n. 02324260187) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Azzarà (codice fiscale ZZRNNN48B28F779I), nato il 28 febbraio 1948 e domiciliato in Capannori (Lucca), via Romana n. 93.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 ottobre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A08349

DECRETO 2 novembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Valore immobiliare società consortile cooperativa», in Faenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Valore immobiliare società consortile cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2015, allegata al verbale ispettivo, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 13.621.617,00, si è riscontrata una massa debitoria di € 14.685.193,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 1.388.967,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che la cooperativa ha presentato domanda di concordato preventivo ex art. 161, sesto comma, L.F. in data 18 giugno 2015, presso il Tribunale di Ravenna e che le è stato fissato un termine per il deposito del piano concordatario entro il 21 ottobre 2015;

Preso atto che in data 29 settembre 2015 la cooperativa ha presentato istanza di rinuncia al concordato preventivo ex art. 161, sesto comma, L.F., attesa l'impossibilità di depositare il piano concordatario;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Valore immobiliare società consortile cooperativa», con sede in Faenza (RA)» (codice fiscale 02490850399) è osta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Ricci (C.F. RCC RRT 55P02 H199S) nato a Ravenna il 2 settembre 1955, ivi domiciliato, in viale della Lirica n. 11.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 novembre 2015

Dordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A08345

DECRETO 2 novembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.A.S.E.R. - Cooperativa di abitazione e servizi Emilia Romagna società cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «C.A.S.E.R. - Cooperativa di abitazione e servizi Emilia Romagna società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva Io stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 89.100.406,00, si riscontra una massa debitoria di € 107.796.073,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 28.567.419,00;

considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che la cooperativa ha depositato domanda di concordato preventivo ex art. 161, sesto comma L.F., in data 24 marzo 2015 e di aver ottenuto dal Tribunale di

Bologna, il termine fino al 3 luglio 2015, poi prorogato al 5 ottobre 2015, per la presentazione del piano, della proposta e della documentazione di cui all'art. 161, secondo e terzo comma L.F.;

Preso atto che in data 28 settembre 2015 la cooperativa ha depositato istanza di rinuncia al concordato preventivo ex art. 161, sesto comma, L.F., attesa l'impossibilità di depositare il Piano concordatario;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.A.S.E.R. - Cooperativa di abitazione e servizi Emilia Romagna società cooperativa», con sede in Bologna (BO) (codice fiscale 01102870373) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Trombetta (C.F. TRM GNN 63A20 A944O), nato a Bologna il 20 gennaio 1963, ivi domiciliato in vicolo Mariscotti n. 4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 novembre 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A08346

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 20 ottobre 2015.

Rettifica e *corrigendum* della determina UAE n. 1248 del 24 settembre 2015 delle indicazioni del regime di prescrizione del medicinale per uso umano, approvato con procedura centralizzata «Repatha». (Determina n. 1344/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determina dell'Ufficio assessment europeo n. 1248 del 24 settembre 2015 riguardante la autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale REPATHA pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 237 del 12 ottobre 2015;

Considerato che, per errore materiale contenuto negli allegati alla determinazione n. 1248 del 24.09.2015, è stato omesso l'inciso "da rinnovare volta per volta" nella descrizione del regime di prescrizione, occorre provvedere alla rettifica della suddetta determinazione dell'Ufficio assessment europeo;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura del medicinale REPATHA espresso, su proposta dell'Ufficio assessment europeo, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 14-16 settembre 2015;

Vista la, nota di errata corrige del 14 ottobre 2015 del verbale n. 1 del 14-16 settembre 2015, relativa al regime di prescrizione del farmaco REPATHA (evolocumab), pubblicata nel sito di questa Agenzia;

Visti gli atti d'ufficio:

Determina:

Rettifica corrigendum *alla determinazione UAE n. 1248 del 24 settembre 2015 delle indicazioni del regime di prescrizione*

Laddove è riportato:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - cardiologo, endocrinologo, internista (RNRL),

leggasi:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - cardiologo, endocrinologo, internista (RNRL).

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 20 ottobre 2015

Il direttore generale: PANI

15A08363

DETERMINA 27 ottobre 2015.

Rettifica della determina n. 1085/2015 del 6 agosto 2015 relativa al medicinale per uso umano «Frovatriptan Mylan». (Determina n. 1376).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione n. 1085/2015 del 6 agosto 2015 relativa al medicinale per uso umano "FROVATRIPTAN MYLAN" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 agosto 2015, Serie Generale n. 197;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

All'art. 1 *(classificazione ai fini della rimborsabilità),* si intenda aggiunto:

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale FROVATRIPTAN MYLAN è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Roma, 27 ottobre 2015

Il direttore generale: PANI

15A08352

DETERMINA 27 ottobre 2015.

Rettifica della determina n. 402/2015 del 13 aprile 2015 relativa al medicinale per uso umano «Adalat Crono». (Determina n. 1377).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione n. 402/2015 del 13 aprile 2015 relativa al medicinale per uso umano "ADALAT CRONO" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile 2015, Serie Generale n. 96;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

Dove è scritto:

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,10;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,77;

Leggasi:

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,54;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,50.

Roma, 27 ottobre 2015

Il direttore generale: PANI

15A08353

DETERMINA 27 ottobre 2015.

Rettifica della determina n. 710/2015 dell'8 giugno 2015 relativa al medicinale per uso umano «Adalat Crono». (Determina n. 1378).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione n. 710/2015 dell'8 giugno 2015 relativa al medicinale per uso umano "ADALAT CRONO" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 giugno 2015, Serie Generale n. 148;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

Dove è scritto:

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,52;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,12;

Leggasi:

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,12;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,10.

Roma, 27 ottobre 2015

Il direttore generale: PANI

15A08354

DETERMINA 27 ottobre 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Solaraze» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1374/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società ALMIRALL S.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale SOLARAZE;

Vista la domanda con la quale la ditta ALMIRALL S.A. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 034129039;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13 luglio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SOLARAZE nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione:

"3% gel" 1 tubo da 60 g gel;

AIC n. 034129039 (in base 10) 10KK4H (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SOLARAZE è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 27 ottobre 2015

Il direttore generale: PANI

15A08355

DETERMINA 27 ottobre 2015.

Attività di rimborso alle regioni, per la compensazione del ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa relativo al medicinale per uso umano «Angiox». (Determina n. 1373/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determinazione AIFA del 14 ottobre 2013 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 2013 con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «ANGIOX»;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 19 giugno 2013 e relativo accordo negoziale;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 30 settembre 2015 che ha stabilito l'entità del payback a carico dell'azienda a compensazione del ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa per il periodo novembre 2009-ottobre 2010;

Determina:

Art. 1.

Ai fini della compensazione del ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa accertata, per la specialità medicinale ANGIOX, nel periodo novembre 2009 - ottobre 2010, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco. (all. 1).

Art. 2.

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in tre tranche rispettivamente la prima rata entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina, la seconda entro il 30 dicembre 2016 e la terza rata entro il 1° ottobre 2017.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle "Modalità di versamento del Payback 5% - 2013 alle Regioni" specificando comunque nella causale: "somme dovute per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa per la specialità………..".

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 27 ottobre 2015

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO *1*

Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: The Medicines Company srl

Specialità medicinale: Angiox
Compensazione ripiano eccedenza di spesa novembre2009-ottobre2010

	Ammontare sforamento	Ammontare I rata	Ammontare II rata	Ammontare III rata
Abruzzo	€ 863,69	€ 285,36	€ 285,36	€ 292,97
Basilicata	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Calabria	€ 1.068,65	€ 353,08	€ 353,08	€ 362,49
Campania	€ 12.091,61	€ 3.995,05	€ 3.995,05	€ 4.101,51
Emilia Romagna	€ 15.532,13	€ 5.131,79	€ 5.131,79	€ 5.268,55
Friuli V. Giulia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lazio	€ 17.165,52	€ 5.671,46	€ 5.671,46	€ 5.822,60
Liguria	€ 2.209,37	€ 729,97	€ 729,97	€ 749,43
Lombardia	€ 36.199,00	€ 11.960,09	€ 11.960,09	€ 12.278,82
Marche	€ 9.962,80	€ 3.291,69	€ 3.291,69	€ 3.379,42
Molise	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Piemonte	€ 21.082,32	€ 6.965,56	€ 6.965,56	€ 7.151,19
Pr. Aut. Bolzano	€ 4.878,23	€ 1.611,76	€ 1.611,76	€ 1.654,71
Pr. Aut. Trento	€ 1.959,19	€ 647,31	€ 647,31	€ 664,56
Puglia	€ 3.942,47	€ 1.302,58	€ 1.302,58	€ 1.337,30
Sardegna	€ 10.670,10	€ 3.525,38	€ 3.525,38	€ 3.619,33
Sicilia	€ 29.328,21	€ 9.689,99	€ 9.689,99	€ 9.948,23
Toscana	€ 863,69	€ 285,36	€ 285,36	€ 292,97
Umbria	€ 3.962,41	€ 1.309,17	€ 1.309,17	€ 1.344,06
Valle d'Aosta	€ 639,77	€ 211,38	€ 211,38	€ 217,01
Veneto	€ 9.179,87	€ 3.033,01	€ 3.033,01	€ 3.113,84
Italia	€ 181.599,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 61.599,00

AIFA
Ufficio HTA nel settore farmaceutico

15A08356

DETERMINA 28 ottobre 2015.

Inserimento del medicinale per uso umano «vinblastina solfato» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di pazienti pediatrici affetti da glioma a basso grado associato o meno a neurofibromatosi di tipo 1 alla recidiva o refrattari dopo aver ricevuto almeno un precedente regime terapeutico e qualora non vi siano altre possibilità di trattamento prevedibilmente in grado di offrire una risposta duratura. (Determina n. 1381/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Considerato che i dati presenti in letteratura scientifica indicano il medicinale «vinblastina solfato» come valida alternativa terapeutica per il trattamento dei pazienti pediatrici affetti da glioma a basso grado associato o meno a neurofibromatosi di tipo 1 alla recidiva o refrattari dopo trattamento di prima linea;

Ritenuto opportuno consentire ai pazienti pediatrici affetti da glioma a basso grado associato o meno a neurofibromatosi di tipo 1 alla recidiva o refrattari, dopo aver ricevuto almeno un precedente regime terapeutico e qualora non vi siano altre possibilità di trattamento prevedibilmente in grado di offrire una risposta duratura, la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 13-14 luglio 2015 - Stralcio Verbale n. 39;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale «vinblastina solfato» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648, per le indicazioni terapeutiche citate in premessa;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale «vinblastina solfato» è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, per le indicazioni terapeutiche citate in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento di pazienti pediatrici affetti da glioma a basso grado associato o meno a neurofibromatosi di tipo 1 alla recidiva o refrattari dopo aver ricevuto almeno un precedente regime terapeutico e qualora non vi siano altre possibilità di trattamento prevedibilmente in grado di offrire una risposta duratura, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2015

Il direttore generale: PANI

Allegato 1

<u>Denominazione</u>: vinblastina solfato

<u>Indicazione terapeutica</u>: trattamento di pazienti pediatrici affetti da glioma a basso grado associato o meno a neurofibromatosi di tipo 1 (NF1) alla recidiva o refrattari dopo aver ricevuto almeno un precedente regime terapeutico e qualora non vi siano altre possibilità di trattamento prevedibilmente in grado di offrire una risposta duratura.

<u>Criteri di inclusione</u>
- età ≤ 18 anni alla diagnosi iniziale;
- diagnosi istologica di glioma a basso grado (LGG): la diagnosi istologica non è richiesta momento della recidiva se già effettuata al momento della diagnosi iniziale;
- la diagnosi radiologica è sufficiente in pazienti affetti da glioma delle vie ottiche (che presentino un quadro neuro-radiologico tipico) o nei bambini affetti da neurofibromatosi di tipo 1;
- pazienti con malattia disseminata;
- ripresa di malattia (recidiva) dopo un trattamento di prima/seconda linea o progressione clinica e/o radiologica di malattia in corso di un trattamento di prima/seconda linea;
- pazienti già trattati con radioterapia;
- performance Status: Lansky/Karnofsky score [Karnofski per soggetti dai 16 anni di età in su, Lanski per soggetti di età inferiore ai 16 anni] > 50 e aspettativa di vita > 3 mesi;
- terapie precedenti: i pazienti sono eleggibili purché abbiano già ricevuto una chemioterapia di prima linea. Pazienti precedentemente trattati con vinblastina sono eleggibili su decisione del medico curante;
- malattia misurabile: dovrà essere presente e misurabile in 2 dimensioni tramite risonanza magnetica nucleare con mezzo di contrasto;
- farmaci concomitanti: gli steroidi sono ammessi per il controllo dei sintomi all'inizio e durante la terapia. I farmaci anti-comiziali sono ammessi;
- disfunzione d'organo: tutti i pazienti dovranno avere una buona funzionalità d'organo e la funzione midollare richiede neutrofili > 1000/mmc e piastrine > 100000/mmc (non dipendenti da trasfusione) prima della somministrazione settimanale;
- valori di AST, ALT, gGT, bilirubina totale non superiori a 4 volte il valore normale.

<u>Criteri di esclusione</u>
Assenza di criteri di inclusione, in particolare:
- età > 18 anni compiuti;
- diagnosi di glioma non a basso grado di malignità (WHO grado III o IV);
- spettanza di vita < 3 mesi o Karnovsky/lansky ≤ 50.

<u>Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale</u>**:** fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

<u>Piano terapeutico</u>
- dose: 6 mg/m^2 (dose massima10 mg) per via endovenosa in bolo, in unica dose settimanale, per un massimo di 52 settimane e/o fino a progressione di malattia;

- per bambini di età inferiore a 12 mesi (e/o peso < 10 kg) la dose verrà calcolata in base al peso corporeo secondo la formula seguente = 0.2 mg/kg/dose;
- rivalutazione di malattia: risonanza magnetica nucleare cerebrale con mezzo di contrasto;
- valutazione della risposta: la malattia verrà valutata ogni 3 mesi con misurazione delle dimensioni (2D) o del volume (3D) delle lesioni misurabili. Variazioni di presa di contrasto in assenza di variazioni volumetriche non costituiranno elementi di valutazione della risposta.

Tipo di risposta radiologica	Definizione dimensionale (2 dimensioni*)	Definizione volumetrica (3 dimensioni**)
Remissione completa (CR)	Completa scomparsa della lesione all'imaging	Completa scomparsa della lesione all'imaging
Risposta parziale (PR)	Riduzione di almeno il 50%*	Riduzione di almeno il 65% del volume**
Risposta oggettiva (OR)	Riduzione di almeno il 25%	Riduzione di almeno il 40%
Stabilità di malattia (SD)	Stabile o variazione +/- 25 %	Stabile o variazione +/- 40%
Progressione di malattia (PD)	Aumento di > 25%delle dimensioni (o comparsa di nuove lesioni o disseminazione di malattia a distanza)	Aumento di > 40% (o comparsa di nuove lesioni o disseminazione di malattia a distanza)

* Calcolo 2 D basato sulla della somma dei prodotti dei diametri massimi perpendicolari delle lesioni bersaglio/misurabili
** Calcolo 3D basato sulla somma del prodotto dei diametri massimi perpendicolari delle lesioni bersaglio/misurabili.

NB: Se la valutazione dopo 24 settimane mostrasse una inequivocabile progressione di malattia, il trattamento sarà interrotto. In caso di malattia stabile oppure risposta parziale o completa, il trattamento proseguirà fino ad un massimo di 52 settimane.

- modulazione del trattamento: per bambini di età inferiore a 12 mesi (e/o peso < 10 kg) la dose verrà calcolata in base al peso corporeo secondo la formula seguente: 6 mg/m^2 = 0.2 mg/kg/dose;
- modifiche della dose prevista per tossicità ematologica nei cicli successivi al primo:
  - < 1000/µl PMN > 750/µl → dose invariata
  - 500/µl < PMN < 750/µl → dose ridotta vinblastina 5 mg/m^2
  - PMN < 500/µl → sospensione della somministrazione (fino a recupero ematologico)
- ripresa della somministrazione in caso di precedente tossicità ematologica:
  - in caso di sospensione della somministrazione per tossicità ematologica, la somministrazione potrà essere ripresa quando PMN > 750/uµL alla dose ridotta di 5 mg/m^2
  - in caso di persistente o ricorrente tossicità ematologica severa, nonostante la iniziale riduzione della dose a 5 mg/m^2, la dose seguente verrà ulteriormente ridotta a 4 mg/m^2
  - una volta ridotta la dose di vinblastina, questa dose ridotta verrà mantenuta per tutta la durata del trattamento indipendentemente dal recupero dei valori ematologici.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità

di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

Parametri clinici	**NOTE**	**Parametri di laboratorio**	**NOTE**
Peso	Prima di ogni somministrazione	**EMOCROMO**	Prima di ogni somministrazione
Altezza	Ogni 3 mesi	**PROFILO ORMONALE**	Prima e alla fine delle 52 settimane del trattamento previsto
Stato puberale	Alla diagnosi e fine terapia		
Performance status	Prima del trattamento, poi ogni mese		
Esame neurologico	Ogni 3 mesi (salvo novità cliniche)		
Esame oculistico (Se indicato) completo di acuità visiva, campo visivo e fundus oculi	Ogni 3 mesi (salvo novità cliniche)		

15A08478

DETERMINA 4 novembre 2015.

Attività di rimborso alle regioni in attuazione del meccanismo prezzo/volume per i medicinali per uso umano «Sovaldi» e «Harvoni». (Determina n. 1427/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione n. 1353/2014 del 12 novembre 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 2014, relativa alla specialità medicinale «Sovaldi»;

Vista la determinazione n. 544/2015 dell'8 maggio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 2015, relativa alla specialità medicinale «Harvoni»;

Visti gli accordi negoziali stipulati in data 29 gennaio 2015 tra AIFA e la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio per le specialità medicinali «Sovaldi» e «Harvoni», in cui si prevede l'applicazione di un meccanismo prezzo/volume alle condizioni ivi specificate;

Vista la decisione del CPR dell'AIFA, adottata nella seduta del 30 settembre-1° ottobre 2015, di accettare le restituzioni previste sulla base dell'accordo prezzo/volume di «Sovaldi» e «Harvoni» tramite emissione di note di credito, anziché tramite payback, già consentito ed attuato con det. AIFA n. 982/2015;

Determina:

Art. 1.

Applicazione meccanismo prezzo/volume

Ai fini dell'applicazione del meccanismo prezzo/volume per le specialità medicinali SOVALDI e HARVONI, l'azienda dovrà provvedere all'emissione di note di credito alle strutture sanitarie autorizzate fino a concorrenza degli importi dovuti alle regioni riportati nell'allegato elenco (allegato 1), che è parte integrante della presente determinazione, congiuntamente alla nota metodologica recante le modalità di calcolo degli importi stessi (allegato 2).

Art. 2.

Modalità di emissione delle note di credito

Le note di credito devono essere emesse fino a concorrenza degli importi dovuti alle singole regioni, entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente determinazione.

Le note di credito dovranno essere riproporzionate tra le diverse strutture sanitarie della regione in base ai dati del registro AIFA e dovranno essere comunicate sia ad AIFA che alle regioni entro le scadenze stabilite.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 novembre 2015

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO *1*

RIPARTIZIONE REGIONALE DELL'IMPORTO A CARICO DELL'AZIENDA, IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO P/V

Ditta: Gilead Sciences Srl.

Specialità medicinali: «Sovaldi» e «Harvoni».

Abruzzo	€ 2.905.583
Basilicata	€ 2.021.969
Calabria	€ 7.176.054
Campania	€ 23.692.899
Emilia-Romagna	€ 12.992.610
Friuli-Venezia Giulia	€ 2.618.335
Lazio	€ 18.247.041
Liguria	€ 5.526.090
Lombardia	€ 34.849.953
Marche	€ 3.695.570
Molise	€ 857.091
Piemonte	€ 6.268.196
Provincia autonoma Bolzano	€ 496.412
Provincia autonoma Trento	€ 295.730
Puglia	€ 25.219.733
Sardegna	€ 5.475.965
Sicilia	€ 15.115.521
Toscana	€ 16.593.386
Umbria	€ 758.177
Valle d'Aosta	€ 242.111
Veneto	€ 8.732.172
Italia	€ 193.780.597

ALLEGATO *2*

Metodologia di determinazione dell'importo a carico del titolare di A.I.C. dei medicinali «Sovaldi»/«Harvoni», in applicazione dell'accordo prezzo/volume e della relativa ripartizione regionale, da corrispondere attraverso emissione di note di credito alle strutture sanitarie.

La determinazione dell'importo a carico del titolare di A.I.C. dei medicinali «Sovaldi»/«Harvoni», in applicazione dell'accordo prezzo/volume, da corrispondere attraverso emissione di note di credito, è condotta sulla base del monitoraggio a livello nazionale dei pazienti e dei

relativi trattamenti inseriti nel registro AIFA. L'ambito di applicazione del presente procedimento considera i pazienti associati ad almeno una dispensazione dei farmaci in questione. Sulla base del riferimento cronologico della prima dispensazione, nel momento in cui viene raggiunto a livello nazionale il numero dei pazienti previsto dai singoli scaglioni del meccanismo prezzo/volume, AIFA provvede ad emanare, con propria determinazione, l'atto che consente l'applicazione dei termini dell'accordo confidenziale sottoscritto tra l'azienda farmaceutica e l'Agenzia per i medicinali «Sovaldi»/«Harvoni», ai sensi del'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente metodologia descrive la procedura di quantificazione dell'importo dovuto e la relativa ripartizione regionale, in applicazione del secondo sconto previsto dall'accordo negoziale prezzo/volume al raggiungimento della corrispondente quota attesa di pazienti avviati al trattamento (di seguito secondo scaglione di sconto). Sulla base dei dati contenuti nei registri di monitoraggio AIFA, sono individuati il numero dei trattamenti e le relative confezioni effettivamente dispensate in ogni regione per ogni schema terapeutico. Nel caso in cui un paziente abbia ricevuto la dispensazione di confezioni da più di una regione, il valore economico relativo al trattamento del paziente sarà ripartito tra le regioni in base al numero delle confezioni effettivamente dispensate al momento della verifica.

In particolare, la metodologia ha previsto che:

1) Il valore economico complessivo nazionale a carico dell'azienda titolare dei medicinali è calcolato come differenza tra il prezzo ex-factory al netto dell'IVA e dello sconto per la cessione alle strutture sanitarie pubbliche — richiamato in determinazione di autorizzazione del prezzo e della rimborsabilità di «Sovaldi» e «Harvoni» — ed il medesimo prezzo ulteriormente calcolato al netto dello sconto previsto dall'accordo prezzo/volume in corrispondenza del completamento del secondo scaglione di pazienti applicabile allo specifico trattamento (di seguito definito Δ_{prezzo}), moltiplicato per il numero delle confezioni effettivamente dispensate tra la precendente verifica e la seconda verifica prevista, per ognuno degli schemi di trattamento, fino al limite massimo delle tre confezioni previste per il trattamento al termine della 12esima settimana.

Ai fini della composizione del valore del payback complessivo nazionale, come precisato nella nota metodologica allegata al primo procedimento di rimborso a carico di Gilead (determina AIFA n. 982/2015), è stato calcolato, per i trattamenti non completati al momento della prima verifica (i.e. ovvero che non hanno raggiunto il limite massimo delle 12 settimane di trattamento), il numero delle confezioni ulteriormente dispensate. Ad esso è stata applicata la prima scontistica prevista al momento della prima dispensazione farmaco concorrendo a comporre il valore economico dovuto relativo al secondo scaglione di sconto a carico del titolare di A.I.C.

2) Il valore economico complessivo a livello nazionale è ripartito tra le regioni in funzione del numero dei pazienti e delle corrispondenti confezioni dispensate. A tal fine sono stati quantificati il numero dei trattamenti attesi in ogni regione ed i corrispondenti scaglioni, sulla base dell'incidenza percentuale della popolazione regionale residente (dato ISTAT al 1° gennaio 2014) sul totale nazionale. Ai fini del pay-back da accordo P/V concorrono al secondo scaglione i pazienti che hanno ricevuto un numero di confezioni massimo pari a tre, o inferiore in caso di interruzione del trattamento, ovvero in caso di recente avvio dello stesso. Successivamente, è stata individuata la numerosità dei pazienti raggiunta (o meno) da ogni regione rispetto a quella attesa al completamento del secondo scaglione di sconto, distintamente da quella delle regioni nelle quali tale numerosità ha superato quella prevista al termine del medesimo scaglione.

Poiché ogni paziente può aver ottenuto tutte le dispensazioni registrate nell'ambito di una sola regione o, in alternativa, in più regioni, il valore del pay-back è calcolato in base alla scontistica della regione in cui è avvenuta la prima dispensazione ed è ripartito tenendo conto delle confezioni effettivamente dispensate in ogni regione. Per esempio, se una regione non ha raggiunto almeno la quota minima di pazienti attesi (i.e.: scaglione zero con Δ_{prezzo} =0), essa concorre al raggiungimento del primo scaglione di sconto a livello nazionale, ma, tuttavia, al momento della verifica (e solo a tale data) non è attribuibile alcun importo alla suddetta.

Il prodotto del numero delle confezioni dispensate in ogni regione, per i soli pazienti che ricadono nel secondo scaglione, moltiplicato per il Δ_{prezzo}, individua la ripartizione regionale dell'importo maturato a livello regionale. Tuttavia, in quelle regioni che hanno avviato al trattamento un numero di pazienti, rilevato attraverso il registro di monitoraggio AIFA, superiore rispetto a quello atteso al completamento del secondo scaglione, la quota dovuta sarà calcolata sulla base della moltiplicazione del numero delle confezioni relative a tali pazienti per il Δ_{prezzo} corrispondente allo scaglione successivo al secondo.

La quantificazione del pay-back descritta al punto 2) della presente nota metodologica rappresenta il valore derivante dall'applicazione delle scontistiche previste dall'accordo prezzo/volume a livello regionale, considerando anche quelle previste al termine dei successivi scaglioni. Tale approccio individua gli importi a livello regionale che vengono utilizzati per riproporzionare l'importo complessivamente dovuto a livello nazionale (punto 1). Così si ottiene la ripartizione regionale dei valori delle note di credito a carico del titolare di A.I.C. ad ogni struttura sanitaria autorizzata della regione (allegato 1).

Si precisa che, in corrispondenza delle verifiche relative al completamento dei successivi (al primo) scaglioni di sconto a livello nazionale si calcolerà, per i trattamenti non completati al momento della precedente verifica (i.e. ovvero che non hanno raggiunto il limite massimo delle 12 settimane di trattamento), il numero delle confezioni ulteriormente dispensate. Ad esse verrà applicata la corrispondente scontistica prevista al momento della prima dispensazione farmaco che, tuttavia, concorrerà a comporre il valore economico dovuto per i successivi scaglioni di sconto a carico del titolare di A.I.C.

Inoltre, l'eventuale trattamento di pazienti in eccedenza rispetto a quelli massimi complessivamente previsti nelle singole regioni (i.e. successivi al completamento dell'ultimo scaglione regionale), nel caso in cui si chiudesse prima del raggiungimento, a livello nazionale, del numero totale di pazienti previsti dall'accordo negoziale, sarà associato ad un pay-back temporaneamente sospeso, fino alla sua eventuale rideterminazione ad esito di un nuovo accordo negoziale tra AIFA ed il titolare di A.I.C.

Ai fini dell'applicazione del meccanismo prezzo/volume per le specialità medicinali «Sovaldi» e «Harvoni», l'azienda dovrà provvedere all'emissione di note di credito. Tali note dovranno essere emesse a favore delle strutture sanitarie autorizzate fino a concorrenza degli importi dovuti alle singole regioni riportati nell'allegato 1, entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della relativa determinazione. Le note di credito dovranno essere riproporzionate tra le diverse strutture sanitarie della Regione in base ai dati del registro AIFA e dovranno essere comunicate sia ad AIFA (indirizzo PEC: upr.neg@aifa.mailcert.it) che alle regioni entro le scadenze stabilite in formato cartaceo e digitale in modo da garantirne la verifica.

15A08533

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 6 agosto 2015.

Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 - Assegnazione per il completamento della Cittadella Giudiziaria di Salerno (art. 1, comma 181, della legge n. 147/2013). (Delibera n. 72/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, tra l'altro, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) istituito con gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003);

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali in attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che all'art. 4 dispone, tra l'altro, che il FAS assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante l'attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del "Fondo opere" e del "Fondo progetti";

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha ripartito le funzioni relative alla politica di coesione attribuite precedentemente al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e sue successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;

Visto l'art. 1, comma 181, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) il quale prevede che, nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020, il CIPE assegni una quota, nel limite complessivo di 30 milioni di euro, da destinare ad interventi urgenti ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario, previa presentazione allo stesso CIPE di specifici progetti di adeguamento, completamento e costruzione;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 e, tra queste, specificamente quanto previsto dalla lettera *e)* in base alla quale il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta dell'Autorità politica per la coesione, dispone l'assegnazione definitiva dei fondi destinati agli interventi già approvati con delibera del CIPE in via programmatica e a carico delle disponibilità del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la delibera di questo Comitato n. 12 del 14 febbraio 2014, recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014 – 2020 - Assegnazione programmatica per il completamento della cittadella giudiziaria di Salerno (art. 1, comma 181, della legge n. 147/2013)" e le relative premesse che si intendono qui richiamate;

Considerata la necessità di disporre in via definitiva la detta assegnazione pari a 26.532.244,76 euro a carico delle disponibilità del FSC 2014- 2020, per corrispondere all'obiettivo di completare le opere già in parte realizzate e di rendere pienamente fruibile l'intero complesso immobiliare destinato alle funzioni giudiziarie;

Udita la proposta illustrata in seduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, d'ordine del Presidente del Consiglio;

Vista la nota informativa n. 667 del 6 agosto 2014 predisposta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, acquisita direttamente nel corso della seduta odierna e, in particolare, l'articolazione temporale del fabbisogno complessivo ivi indicata;

Vista la nota n. 3561 del 6 agosto 2015, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, contenente le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. Per le finalità esposte in premessa è disposta, ai sensi dell'art. 1, comma 181, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), nonché dell'art. 1, comma 703, lettera *e)* della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), l'assegnazione definitiva dell'importo di 26.532.244,76 euro, a carico delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014 – 2020, per il completamento della Cittadella giudiziaria di Salerno, già assunta in via programmatica da questo Comitato con propria delibera n. 12/2014.

2. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ai sensi della lettera *l)*, del sopra citato art. 1, comma 703, legge n. 190/2014, l'assegnazione di cui al precedente punto 1 è articolata come segue: euro 2.000.000,00 per l'annualità 2015, euro 14.500.000,00 per l'annualità 2016 ed euro 10.032.244,76 per l'annualità 2017.

Roma, 6 agosto 2015

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3205

15A08343

DELIBERA 6 agosto 2015.

Sisma Regione Abruzzo - Assegnazione delle risorse per le spese obbligatorie - (decreto-legge n. 43/2013 e legge di stabilità n. 190/2014). (Delibera n. 78/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, come convertito in legge, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri (O.P.C.M.) 9 aprile 2009, n. 3754; 15 maggio 2009, n. 3769; 9 luglio 2009, n. 3789; 30 luglio 2009, n. 3797; 15 settembre 2009, n. 3808; 18 febbraio 2011, n. 3923; 23 marzo 2012, n. 4013; 23 marzo 2012, n. 4014, nonché le successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito in legge, recante misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;

Visti in particolare gli articoli 67-*bis* e 67-*ter* del decreto-legge n. 83/2012, che, nel sancire la chiusura dello stato di emergenza nelle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma, dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione (USR), competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila (USRA) e per i restanti comuni del cratere sismico (USRC), l'affidamento del coordinamento delle Amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e di sviluppo al Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali (DiSET) della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché l'esecuzione del monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi di ricostruzione del cratere abruzzese da parte degli USR citati;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, come convertito in legge, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per «Expo 2015»;

Visto in particolare l'art. 7, commi 5 e 6, del suddetto decreto-legge n. 43/2013, i quali stabiliscono l'ambito di competenza degli Uffici speciali per la ricostruzione nei trasferimenti delle risorse al comune de L'Aquila, agli altri comuni del cratere e ai comuni fuori cratere e l'art. 7-*bis*, comma 1, il quale, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, autorizza, fra l'altro, la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 per la concessione di contributi a privati per ricostruire o riparare immobili danneggiati, prioritariamente se adibiti ad abitazione principale, ovvero per acquistare nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) ed, in particolare, il comma 255 dell'art. 1 il quale prevede che il CIPE possa destinare quota parte delle risorse di cui al richiamato art. 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 43/2013 anche al finanziamento degli interventi per assicurare la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, sulla base delle esigenze rilevate dagli Uffici speciali per la ricostruzione;

Visto l'art. 4, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito in legge, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive», il quale stabilisce, per il Progetto C.A.S.E. e i Moduli abitativi provvisori (M.A.P.), che le spese di manutenzione ordinaria degli stessi e delle parti comuni siano sostenute da tutti gli assegnatari di alloggi attraverso il pagamento di un canone concessorio stabilito dai comuni, mentre le risorse per la manutenzione straordinaria, effettuata dai comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi, siano assegnate dal CIPE, nell'ambito delle spese obbligatorie e nei limiti delle risorse disponibili stanziate per la ricostruzione dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2009, sulla base delle esigenze rilevate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e su proposta del coordinatore della Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) ed, in particolare, la tabella *E*, che dispone il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 43/2013, nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015 e 900 milioni di euro per l'anno 2016;

Visto, in particolare, l'art. 1, commi 438, 439, 440, 441 e 442 della citata legge n. 190/2014 recante disposizioni in merito alla gestione dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti nonché da interventi edilizi, comunque denominati, effettuati su incarico della pubblica amministrazione, nonché derivanti da interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che all'art. 11, comma 15 prevede l'assegnazione al comune di L'Aquila di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 a valere sulle risorse di cui al citato art. 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 43/2013 e successivi rifinanziamenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2014 che istituisce, nell'ambito del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane (DiSET) della Presidenza del Consiglio dei ministri, una struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e lo svolgimento delle funzioni di Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e del turismo» (di seguito Struttura di missione);

Considerato che sulla base di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2014 la Struttura di missione svolge le funzioni attribuite al DiSET ai sensi dell'art. 67-*ter*, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012;

Viste le delibere di questo Comitato in materia di Codice unico di progetto (CUP);

Viste le delibere di questo Comitato 2 agosto 2013, n. 50, 6 febbraio 2014, n. 1, 1° agosto 2014, n. 23, 20 febbraio 2015, n. 22, con le quali, sono state disposte assegnazioni a valere sulle somme stanziate dall'art. 7-*bis* del citato decreto-legge n. 43/2013 e dalle successive norme di rifinanziamento;

Considerato che al netto delle assegnazioni relative a disposizioni di legge nonché a quelle disposte con delibere di questo Comitato le risorse residue di cui al citato art. 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 43/2013 e successivi rifinanziamenti, ammontano a euro 9.860.000,00 per l'annualità 2014, euro 45.226.442,33 per l'annualità 2015, nonché euro 399.466.649,91 per l'annualità 2016, di cui euro 29.580.000 a valere sulle risorse di cui all'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43/2013, euro 31.500.000 a valere sulle risorse di cui alla legge n. 147/2013 ed euro 393.473.092,24 a valere sulle risorse di cui alla legge n. 190/2014;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 dicembre 2014 che delega il Sottosegretario di Stato on. Paola De Micheli a trattare, tra l'altro, le questioni inerenti i profili finanziari delle politiche finalizzate alla ricostruzione e allo sviluppo della città dell'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;

Vista la nota 4 agosto 2015 del Sottosegretario di Stato all'economia e finanze, con la quale è stata trasmessa l'istruttoria condotta dalla citata Struttura di missione, proponendo l'assegnazione, a valere sugli stanziamenti previsti dal citato decreto-legge n. 43/2013, art. 7-*bis* e dalla citata legge n. 190/2014, di un importo complessivo di euro 45.147.915 per la copertura delle spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui 29.818.528 per le esigenze relative al comune di L'Aquila ed euro 15.329.387 per le esigenze relative agli altri comuni del cratere e ai comuni fuori cratere;

Considerato che l'istruttoria sopra citata è stata effettuata dalla Struttura di missione sulla documentazione trasmessa dagli Uffici speciali per la ricostruzione i quali hanno rilevato le esigenze finanziarie per le seguenti tipologia di spesa nei territori colpiti dal sisma (note prot. USRA n. 10398 del 30 giugno 2015 e USRC n. 3487 del 7 luglio 2015, n. 3562 del 9 luglio 2015 e n. 3796 del 22 luglio 2015 e nota del comune di L'Aquila n. 65485 del 22 luglio 2015):

assistenza alla popolazione;

affitto sedi comunali;

manutenzione straordinaria alloggi Progetto C.A.S.E. e M.A.P. e interventi di manutenzione sui M.U.S.P.;

attività legata alle macerie;

indennizzo beni mobili danneggiati dal sisma;

indennizzo per traslochi e deposito di mobilio.

Tenuto conto che nella citata proposta vengono evidenziate, per ciascuna tipologia di spesa e beneficiario, i costi per le annualità 2014, 2015 e 2016, le risorse disponibili rinvenienti da precedenti assegnazioni di questo Comitato utilizzate sulle medesime voci di spesa, nonché i fabbisogni da coprire nel predetto arco temporale;

Tenuto conto in particolare, che per gli interventi di manutenzione sui M.U.S.P. l'ufficio scolastico regionale ha comunicato la disponibilità di risorse pari a euro 264.079 di cui alla delibera CIPE n. 93/2013 e che tale importo è stato posto a parziale copertura del fabbisogno 2015 e attribuito per euro 219.511 al territorio del comune di L'Aquila e per euro 44.568 al territorio degli altri comuni del cratere;

Considerato che, la citata proposta di assegnazione prevede che i fondi vengano erogati agli enti competenti dagli Uffici speciali preposti per ambiti territoriali sulla base delle effettive necessità e degli utilizzi pregressi documentati dai medesimi, al fine di garantire un'efficace e flessibile allocazione delle risorse;

Considerato che per le medesime predette ragioni di efficacia e flessibilità, la proposta prevede che il trasferimento delle risorse per l'annualità 2016 venga condizionato ai risultati del monitoraggio sull'effettivo impiego delle risorse assegnate per l'annualità precedente, e trasmesso, insieme ad eventuali proposte, debitamente documentate, di rimodulazione delle risorse assegnate tra tipologie di spesa, dagli Uffici speciali alla Struttura di missione per essere successivamente sottoposti a questo Comitato;

Ravvisata la necessità di adottare la presente delibera al fine di assicurare la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, come esposto nella citata proposta del Sottosegretario di Stato all'economia e finanze;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3);

Vista la nota n. 3561-P del 6 agosto 2015 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Tenuto conto delle prescrizioni indicate nella sopra citata nota e, specificamente, quelle circa la esclusione dall'ambito dell'assegnazione di cui alla presente delibera delle spese relative all'indennizzo dei beni mobili danneggiati dal sisma;

Su proposta del Sottosegretario di Stato all'economia e finanze;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse per la copertura delle spese obbligatorie di cui al decreto-legge n. 43/2013 e alla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)

Al fine di garantire la necessaria copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 ed in accoglimento della proposta citata in premessa, che quantifica in complessivi euro 43.133.915,00 il fabbisogno per il periodo 2014-2016, viene disposta l'assegnazione complessiva di euro 43.133.915,00 di cui di cui 28.818.528,00 per esigenze relative al territorio del comune di L'Aquila ed euro 14.315.387,00 per esigenze relative al territorio degli altri comuni del cratere e fuori cratere.

La presente assegnazione viene disposta a valere sulle risorse stanziate dall'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43/2013 e dalla legge n. 190/2014. In particolare:

a) assegnazione di euro 9.860.000,00 a valere sull'annualità 2014 delle risorse stanziate dal decreto-legge n. 43/2013;

b) assegnazione di euro 9.438.968,00 a valere sull'annualità 2015 delle risorse stanziate dal decreto-legge n. 43/2013;

c) assegnazione di un importo complessivo di euro 23.834.947,00 a valere sull'annualità 2016, di cui euro 9.860.000,00 sulle risorse stanziate dal decreto-legge n. 43/2013 e euro 13.974.947,00 sulle risorse stanziate dalla legge n. 190/2014.

La presente assegnazione di risorse viene disposta per il finanziamento delle seguenti voci di spesa:

assistenza alla popolazione;

affitto sedi comunali;

manutenzione straordinaria Progetto C.A.S.E.;

manutenzione straordinaria M.A.P.;

interventi di manutenzione sui M.U.S.P.;

macerie;

traslochi e deposito di mobilio.

2. Trasferimento delle risorse assegnate

Le risorse assegnate sono trasferite all'Ufficio speciale per la città di L'Aquila e all'Ufficio speciale per i comuni del cratere e fuori cratere, per la successiva erogazione agli enti competenti, sulla base delle effettive necessità e degli utilizzi pregressi documentati dai medesimi.

Le risorse assegnate per l'annualità 2016 sono trasferite agli Uffici speciali per la ricostruzione sulla base dei dati del monitoraggio sull'effettivo impiego delle risorse assegnate a valere sulle annualità 2014-2015.

Le risorse assegnate con la presente delibera sono erogate compatibilmente con gli importi annualmente iscritti in bilancio.

La tabella allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante, contiene la dettagliata indicazione delle assegnazioni relative a ciascuna voce di spesa suddivise per annualità.

Il monitoraggio e le eventuali rimodulazioni tra le voci di spesa interessate dalla presente assegnazione devono essere trasmessi alla Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014 per essere sottoposte a questo Comitato.

3. Monitoraggio sull'utilizzo delle risorse

Gli Uffici speciali per la ricostruzione sono tenuti ad effettuare il monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse assegnate per ogni singola voce di spesa, nel rispetto del fabbisogno rilevato, informando dei risultati la citata Struttura di missione. Quest'ultima presenta a questo Comitato, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse assegnate dalla presente delibera.

Roma, 6 agosto 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3206

ALLEGATO

Tab. 1: Spese obbligatorie - Fabbisogno 2014-2016 da coprire con nuove assegnazioni

voce di spesa	annualità 2014			annualità 2015			annualità 2016		
	territorio Comune di L'Aquila	territorio altri comuni del cratere e del fuori cratere	**totale 2014**	territorio Comune di L'Aquila	territorio altri comuni del cratere e del fuori cratere	**totale 2015**	territorio Comune di L'Aquila	territorio altri comuni del cratere e del fuori cratere	**totale 2016**
Assistenza alla popolazione	-	-	-	-	2.014.064,00	**2.014.064,00**	-	3.600.657,00	**3.600.657,00**
Affitto sedi comunali	944.919,00	-	**944.919,00**	985.472,00	-	**985.472,00**	961.025,00	-	**961.025,00**
Manutenzione straordinaria Progetto C.A.S.E.	789.394,00	-	**789.394,00**	3.557.658,00	-	**3.557.658,00**	2.929.000,00	-	**2.929.000,00**
Manutenzione straordinaria M.A.P.	-	-	-	1.074.263,00	305.020,00	**1.379.283,00**	554.263,00	1.180.000,00	**1.734.263,00**
Manutenzione M.U.S.P.	-	-	-	824.648,00	167.432,00	**992.080,00**	1.254.263,00	-	**1.254.263,00**
Macerie	232.871,00	-	**232.871,00**	1.102.417,00	264.674,00	**1.367.091,00**	132.757,00	5.805.540,00	**5.938.297,00**
Traslochi e deposito temporaneo di mobilio	-	-	-	6.658.136,00	378.000,00	**7.036.136,00**	6.817.442,00	600.000,00	**7.417.442,00**
totale annuo da rifinanziare	1.967.184,00	-	**1.967.184,00**	14.202.594,00	3.129.190,00	**17.331.784,00**	**12.648.750,00**	**11.186.197,00**	**23.834.947,00**
Totale generale 2014-2016									**43.133.915,00**
Totale 2014-2016 territorio del Comune di L'Aquila									**28.818.528,00**
Totale 2014-2016 territorio dei comuni del cratere e del fuori cratere									**14.315.387,00**

15A08344

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-264) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00